

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	37
AFFARI SOCIALI (XII)	»	61
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	79
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	80

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone e abbinate – Relatore: Zaccaria (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza
del vicepresidente Doris LO MORO.*

La seduta comincia alle 10.05.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Testo unificato delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone e abbinate – Relatore: Zaccaria.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del testo unificato all'esame, sul quale il Co-

mitato è chiamato a pronunciarsi in quanto contiene due disposizioni di delega, precisa come esso disciplini la materia assai delicata del così detto finanziamento pubblico ai partiti. In proposito, osserva come dal testo emerga l'intenzione assai precisa del legislatore di ridisegnare i contenuti del finanziamento, che viene notevolmente ridotto quanto all'importo e riconfigurato nella propria struttura sulla base di un duplice criterio, in base al quale ai rimborsi elettorali si affiancano contributi all'attività dei partiti politici. Oltre a tali misure sono previsti ulteriori interventi in materia di trasparenza dei bilanci e di controlli sui medesimi.

In merito agli aspetti che più interessano le competenze del Comitato, rileva la presenza di taluni difetti di coordinamento delle disposizioni introdotte con la normativa vigente; infatti, a disposizioni che intervengono puntualmente sul tessuto normativo vigente si accompagnano altre norme (tra le quali menziona, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che introduce disposizioni a regime in materia di contributi pubblici ai partiti) che, invece, su questo non si innestano in modo puntuale. Al riguardo, segnala che l'articolo 8, comma 1, comunque, contiene una delega

al Governo finalizzata all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni ed ai movimenti e partiti politici, con il precipuo compito di coordinare e unificare in un unico corpo normativo la normativa vigente. Segnala, infine, che il provvedimento contiene alcuni rinvii normativi generici o imprecisi e taluni refusi.

Alla luce delle predette osservazioni, procede, pertanto, ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4826 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo essendo volto ad introdurre un'organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e delle misure atte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, corredata di due deleghe al Governo finalizzate – rispettivamente – all'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e all'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento in esame, nel dettare una organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, interviene solo in parte sulla normativa vigente attraverso novelle ed abrogazioni, registrandosi, conseguentemente, in tali casi, un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative; ciò si riscontra, a titolo esemplificativo: all'articolo 1, che introduce, ai commi 1 e 3, disposizioni a regime in materia di contributi pubblici ai partiti, le quali si sovrappongono alla normativa vigente, ancorché i commi 2 e 4 del medesimo articolo 1, con i quali le anzidette dispo-

sizioni fanno sistema, rechina invece clausole modificative e abrogative; tale fenomeno si rinviene, altresì, all'articolo 7, il cui comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l'ambito di applicazione degli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, adattandola in maniera non testuale al nuovo ambito applicativo (in particolare, si prevede che il "Presidente della Camera di appartenenza" deve essere inteso come sostituito dal "Presidente della Camera dei deputati" e il "Presidente delle rispettive Camere" come sostituito dal "Presidente della Camera dei deputati"); il compito di coordinare e unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni ed ai movimenti e partiti politici è comunque demandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ad un testo unico da adottare in un termine assai ristretto (120 giorni) previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi imprecisi o generici: ad esempio, l'articolo 4, comma 2, per un evidente refuso, nel richiamare i fondi per i contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, si riferisce all'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all'articolo 1, comma 5, della medesima legge, novellato dall'articolo 1, comma 2; l'articolo 5, comma 6, dispone che, ai fini dell'individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo articolo a carico dei partiti e movimenti politici che non ottemperino agli obblighi di trasparenza dei loro bilanci e dell'individuazione della relativa tutela giurisdizionale, si applichino le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, "salvo quanto diversamente disposto"; infine, l'articolo 7, comma 2, prima richiamato, estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l'ambito di applicazione di alcuni articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, "in quanto compatibili";

il testo unificato, all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), abroga la disciplina relativa al rimborso da attribuire ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, contenuta ai commi 1-*bis* e 5-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1999; sembrerebbe così soppresso ogni rimborso per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici in tale circoscrizione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 2, si corregga il riferimento ivi contenuto all'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all'articolo 1, comma 5, della medesima legge, come novellato dall'articolo 1, comma 2.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 2 – che novella l'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, indicando *per relationem* l'importo dei contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di cui il candidato deve dichiarare di aver beneficiato – si dovrebbe valutare l'opportunità di fare esplicito ed immediato riferimento all'importo di cinquemila euro, indicato al comma 1 del medesimo articolo 6, che novella la norma richiamata dal comma 2 (articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.15.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	6
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento sulle iniziative in materia di <i>spending review</i>	6

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera Giancarlo GIORGETTI indi del presidente della 5^a Commissione del Senato Antonio AZZOLLINI. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Giancarlo GIORGETTI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adotta per il prosieguo dei lavori.

Il presidente Giancarlo GIORGETTI avverte, altresì, che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento sulle iniziative in materia di *spending review*.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente Giancarlo GIORGETTI, prende la parola il ministro Dino Piero GIARDA.

Ai quesiti posti dal senatore Enrico MORANDO (PD) e dai deputati Renato BRUNETTA (PdL), Maino MARCHI (PD) e Rolando NANNICINI (PD), replica il ministro Dino Piero GIARDA.

Successivamente, pongono ulteriori quesiti i senatori Paolo GIARETTA (PD) e Gilberto PICHETTO FRATIN (PdL) e i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Giulio CALVISI (PD), a cui replica il ministro Dino Piero GIARDA.

Il presidente Antonio AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (*Esame e rinvio*). 7

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

ALLEGATO (*Subemendamento all'emendamento 9.500 del Governo*) 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 19

ERRATA CORRIGE 19

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Atto n. 466.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giorgio CONTE (FLpTP), *relatore per la I Commissione*, rileva, in premessa, che – d'intesa con il relatore per la II Commissione – si soffermerà, nella sua relazione illustrativa, sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame nonché sugli articoli 3, 4 e 5, che vertono su ambiti riconducibili maggiormente alle competenze della I Commissione.

Preliminarmente, ricorda che il provvedimento rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi delle lettere *b*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato definito in base alle previsioni di cui all'articolo 21 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, il cui termine di recepimento era

fissato al 20 luglio 2011. La direttiva interviene sulla fattispecie dei lavoratori irregolari appartenenti a Paesi terzi, che rappresenta un sottoinsieme della più ampia categoria normativa in materia di lavoro irregolare, già ampiamente regolamentata.

L'attuazione della delega avviene, in particolare, inserendo alcune modifiche all'interno del testo unico immigrazione, approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998, il cui articolo 22 già prevede – come illecito penale – l'impiego di lavoratori irregolari (sia senza permesso di soggiorno sia con permesso di soggiorno scaduto) sanzionando il divieto di assunzione illegale (previsto dall'articolo 3 della direttiva) con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Lo schema di decreto introduce quindi specifiche aggravanti dell'illecito in questione, caratterizzate da un « particolare disvalore » del reclutamento di manodopera clandestina, in relazione soprattutto allo sfruttamento.

L'articolo 1, al comma 1, lettere *a)* e *b)*, aggiunge nuovi commi all'articolo 22 del citato testo unico sull'immigrazione. In particolare, dopo il comma 5 sono aggiunti i commi *5-bis* e *5-ter*.

Il comma *5-bis* introduce una preclusione ad ottenere il nulla osta per il datore di lavoro che negli ultimi cinque anni sia stato condannato, anche non definitivamente, o abbia patteggiato la pena ex articolo 444 del codice di procedura penale: per reati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e per reati di tratta di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento ovvero di minori da impiegare in attività illecite; per violazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale, che disciplina l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per violazione del citato comma 12 dell'articolo 22 del testo unico immigrazione, in materia di assunzione illegale di stranieri.

L'articolo 603-*bis* del codice penale reca, infatti, la definizione di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e individua i relativi indici di sfruttamento e

le aggravanti specifiche del reato. Tra queste ultime comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa (ovvero infrasedicenni); l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori « intermediati » a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Tale ultima disposizione prevede, quindi, come aggravanti alcune delle fattispecie che la direttiva, all'articolo 9, individua come autonomi reati collegati all'assunzione illegale.

Analoga preclusione e, in caso di rilascio, revoca del nulla osta, è previsto dal nuovo comma *5-ter* per le seguenti ipotesi: la documentazione a supporto del rilascio dell'atto sia stata ottenuta in maniera fraudolenta ovvero sia falsa o contraffatta; lo straniero non firma il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione entro otto giorni dall'ingresso, salvo il caso di ritardo per forza maggiore.

Giova ricordare che disposizioni analoghe a quelle di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* sono state inserite nel decreto di recepimento della direttiva 2009/50/CE, relativa all'ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati, su cui la I Commissione ha espresso il parere di competenza.

Passando ad illustrare l'articolo 3, ricordo che esso introduce – al fine della determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro per stipendi, imposte e contributi previdenziali – una presunzione relativa alla durata del rapporto di lavoro col lavoratore straniero irregolare, quantificata in tre mesi, in attuazione con quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/52/CE, e salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.

L'articolo 4 dello schema di decreto attua, a sua volta, le previsioni dell'articolo 14 della direttiva, relative agli obblighi ispettivi degli Stati membri sull'osservanza della normativa in materia di impiego di lavoratori extracomunitari irregolari.

L'allegata AIR (analisi di impatto sulla regolamentazione) riferisce che, nel 2011, a fronte di 148.533 ispezioni effettuate dagli Ispettorati del lavoro, i lavoratori stranieri non in regola con il soggiorno sono risultati 2.095 (l'1,27 per cento del totale dei 164.473 lavoratori irregolari). Sempre per il 2011, le misure sanzionatorie disposte hanno consentito « un recupero di contributi e premi evasi pari a 165.479.603 euro ed importi introitati pari a 144.644.622 euro ».

L'articolo 4 affida, quindi, i controlli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li effettua nell'ambito di una programmazione annuale della vigilanza, incentrata sui settori ritenuti più a rischio di infrazioni. La stessa norma prevede specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea sui controlli effettuati ed i risultati ottenuti, da effettuare entro il primo luglio di ogni anno.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Giulia BONGIORNO (FLpTP), *presidente della II Commissione*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, Mari- lena Samperi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che, come già evidenziato dal relatore per la I Commissione, lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 21 della Legge comunitaria 2010, che ha delegato il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE.

La direttiva introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

L'attuazione della delega avviene, in particolare, inserendo alcune modifiche all'interno del testo unico sull'immigrazione, il cui articolo 22 già prevede come illecito penale l'impiego di lavoratori irregolari (sia senza permesso di soggiorno che con soggiorno scaduto) sanzionando il divieto di assunzione illegale (previsto dall'articolo 3 della Direttiva) con la reclu-

sione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (comma 12).

Con particolare riferimento alle disposizioni dello schema di decreto legislativo che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia si segnala, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che dopo il comma 12 dell'articolo 22 del Testo unico aggiunge quattro nuovi commi (da 12-*bis* a 12-*quinquies*).

Con il primo (comma 12-*bis*) sono introdotte aggravanti del reato di impiego di lavoratori irregolari di cui al comma 12, che comportano un aumento da un terzo alla metà delle pene ivi previste: la prima legata al numero di lavoratori occupati (in numero superiore a 3); la seconda relativa all'impiego di minori in età non lavorativa (inferiore a 16 anni); l'ultima, se i lavoratori sono sottoposti al particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale (vedi *ante*).

Il comma 12-*ter* prevede come pena accessoria, da irrogare nella stessa sentenza di condanna del datore di lavoro, il pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore irregolare (articolo 5, par. 2, lettera *b*) della Direttiva).

Si segnala, inoltre, che il comma 12-*quater* prevede la possibile concessione di un permesso di soggiorno temporaneo al lavoratore irregolare che presenti denuncia e collabori con la giustizia nel processo penale a carico del datore di lavoro (articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva). La procedura di concessione (da parte del questore) è quella del soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6 del testo unico sull'immigrazione, disciplinato dal regolamento di attuazione del Testo unico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 27) che, a sua volta fa riferimento al soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico.

Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 12-*quater* ha, quindi, una durata di 6 mesi, prorogabile ad un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; anche in tal caso è prevista la

revoca ove vengano meno le condizioni di concessione o per comportamenti dello straniero incompatibili con le finalità del beneficio (comma 12-*quinquies*).

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame abroga il comma 7 dell'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione che attualmente prevede che il datore di lavoro che non comunichi allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro con lo straniero, è punito dal prefetto con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La norma ha carattere di coordinamento, sia con la disciplina del sistema di comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego da parte del datore di lavoro prevista dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996 (convertito dalla legge n. 608 del 1996), come novellata dalla Legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2007), che con le maggiori sanzioni previste per l'omessa comunicazione ex articolo 4 della legge n. 183 del 2010.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto fissa i criteri per determinare ed aggiornare il costo medio di rimpatrio dello straniero irregolare che il comma 12-*ter* prevede come sanzione accessoria della condanna a carico del datore di lavoro. Sono dettate, inoltre, le modalità di riparto delle risorse derivanti da detta sanzione tra il Ministero dell'interno e quello del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 del provvedimento in esame recepisce l'articolo 11 della Direttiva prevedendo una ulteriore ipotesi di responsabilità da reato a carico delle persone giuridiche (articoli 11 e 12, della Direttiva).

Aggiungendo al decreto legislativo n. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-*duodecies* è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di 150.000 euro, a carico dell'ente colpevole del reato di cui all'articolo 22, comma 12-*bis* del testo unico sull'immigrazione ovvero l'impiego « aggravato » di lavoratori irregolari.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO indi del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovannelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che per un errore nel resoconto della seduta di ieri non è stato pubblicato il subemendamento Di Biagio 0.9.500.300 (*vedi allegato*).

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Di Biagio 0.9.500.300. Quindi, modificando il giudizio espresso nella seduta di ieri, si pronuncia a favore del subemendamento Ferranti 0.9.500.85.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ritiene opportuno illustrare preliminarmente il ragionamento sottostante all'emendamento 9.500 del Governo e ai pareri che si accinge ad esprimere sui relativi subemendamenti.

Spiega quindi che la volontà del Governo è stata quella di attenersi alla materia dei delitti contro la pubblica amministrazione e, in tale ambito, di bilanciare i diversi valori tutelati e le diverse fattispecie di reato e di proporzionare conseguentemente le pene. In quest'ottica è stata fatta innanzitutto una distinzione, nell'ambito del reato di concussione, tra la costrizione e l'induzione, ossia la concussione è stata circoscritta ai soli casi in cui la condotta dell'autore del reato abbia determinato una vera e propria costrizione in capo al privato, e quindi la soggettività attiva e la conseguente punibilità sono state limitate al pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi atti a incutere il *metus publicae potestatis*. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del codice penale, sono state invece scorporate in un'autonoma fattispecie di reato, quella di indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità, nella quale sono soggetti attivi tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato, in quanto questi non è costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, cioè mantiene un margine di scelta tale da giustificare l'irrogazione di una pena nei suoi confronti, seppure in misura ridotta rispetto a quella prevista per il pubblico agente.

Osserva che l'altro punto qualificante della proposta emendativa del Governo è relativo alla ricollocazione della corruzione per atto d'ufficio, consistente nel sostituire la fattispecie della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione impropria, con la corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità o ne accetti la promessa. Sono stati in questo modo ricostruiti con maggiore precisione i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico

ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. Nelle sanzioni si è tenuto conto della giurisprudenza consolidata, che considera la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio più grave rispetto alla corruzione impropria.

Per quanto riguarda poi le fattispecie nuove richieste dagli impegni internazionali, relative al traffico di influenze illecite e alla corruzione privata, chiarisce che, per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, la volontà del Governo è stata quella di colpire i comportamenti prodromici alla corruzione mediante sanzioni che tengano conto del fatto che, in quanto prodromici, tali comportamenti sono comunque meno gravi della corruzione stessa.

Ricorda che per colpire le condotte di illecita mediazione verso il pubblico agente la giurisprudenza si è fin qui avvalsa della fattispecie di millantato credito, ampliata ad includervi tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale. Tale norma, però, non è in linea con gli strumenti internazionali già solo per il fatto che ad essere incriminato è unicamente il soggetto che vanta il credito. L'emendamento del Governo prevede ora la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo.

Per quanto riguarda infine la corruzione privata, ricorda che le modifiche proposte dal Governo riguardano innanzitutto la platea degli autori e prevedono la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi, ma anche a terzi.

Premesso che il quadro sanzionatorio conseguente rispetto alle diverse fattispecie tiene conto di questa struttura per così dire «piramidale», chiarisce che, poiché nella gradazione delle pene esiste un margine di valutazione soggettiva, si rimetterà di regola alle Commissioni in relazione ai

subemendamenti che riguardano il profilo sanzionatorio, salvo i casi in cui le modifiche proposte siano tali da sbilanciare in modo evidente l'equilibrio tra le diverse figure di reato.

Per quanto riguarda invece le fattispecie dei reati, ribadisce che il sistema costruito dall'emendamento del Governo ha una sua intrinseca coerenza e logica. Fermo restando quindi che il Governo è aperto a valutare tutte le proposte di miglioramento del testo, soprattutto in relazione alla determinazione delle fattispecie di traffico di influenze illecite e di corruzione privata, esprime l'avviso che alcuni punti non dovrebbero essere toccati per non correre il rischio di produrre un aggregato di norme privo di una sua coerenza interna e disorganico.

Per questa ragione, preannuncia che esprimerà parere contrario sui subemendamenti riguardanti la materia della prescrizione e quella del riciclaggio, non essendo questa, a suo avviso, la sede per introdurre innovazioni attinenti a profili che riguardano la generalità dei reati.

Passando quindi all'espressione dei pareri, si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.71; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9.500.109; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.72; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.28 e Sisto 0.9.500.110; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Bocchino 0.9.500.3, salvo che sulla parte che modifica l'articolo 9-*septies*, inserendovi un comma 1-*bis* che prevede una sanzione penale con effetto retroattivo, su cui esprime parere contrario; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118; esprime parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.111, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.29 e Ria 0.9.500.105, nonché sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.30; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.33, 0.9.500.10 della relatrice per la II Commissione, Di Pietro 0.9.500.32 e

0.9.500.31, Sisto 0.9.500.112, Ria 0.9.500.106 e Siliquini 0.9.500.5; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74; esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.98; si rimette sul subemendamento Rao 0.9.500.90; esprime parere favorevole sul subemendamento Rao 0.9.500.91, a condizione che sia riformulato introducendo un richiamo anche all'articolo 314, primo comma; esprime parere contrario sul subemendamento 0.9.500.11 della relatrice per la II Commissione; esprime parere contrario sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74, a condizione che siano soppressi i rinvii agli articoli 318 e 322 e, per quanto riguarda l'articolo 314, si faccia rinvio soltanto al primo comma; parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.31 e Contento 0.9.500.119; parere contrario sul subemendamento 0.9.500.12 della relatrice per la II Commissione; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Sisto 0.9.500.113 e sul subemendamento Rao 0.9.500.92, segnalando che la eventuale approvazione di quest'ultimo comporterebbe conseguenze, in termini di punibilità dei privati per traffico di influenze illecite, di cui si dovrebbe tenere conto nell'ambito dell'intero articolo 9; si rimette sul subemendamento Contento 0.9.500.120; esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.9.500.121, in ragione della sua formulazione sotto il profilo tecnico; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.6; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.75, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire l'avverbio « indebitamente » prima del verbo « riceve », anziché dopo; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.200, Lussana 0.9.500.24, Contento 0.9.500.99 e Ferranti 0.9.500.76; esprime parere contrario sul subemendamento Sisto 0.9.500.114; si rimette sul subemendamento Contento 0.9.500.100; esprime parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.38, in quanto introduce un concetto di presunzione; si rimette sul

subemendamento Ferranti 0.9.500.79, segnalando peraltro che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno già risolto il problema; si rimette sui subemendamenti Contento 0.9.500.101, Sisto 0.9.500.115 e Sisto 0.9.500.116; esprime parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.39; parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.40, in considerazione sia della formulazione che della collocazione, in quanto la fattispecie del riciclaggio a carattere generale in relazione ai delitti a carattere patrimoniale; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.7; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.78, Contento 0.9.500.102 e Lussana 0.9.500.23; esprime parere contrario sull'emendamento Siliquini 0.9.500.201; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.77; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.42, Contento 0.9.500.122, Di Pietro 0.9.500.43 e 0.9.500.44; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Sisto 0.9.500.117 e Ferranti 0.9.500.80; esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.70, ove riformulato; parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.45, Sisto 0.9.500.124 e 0.9.500.125, Di Pietro 0.9.500.46; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.91 e 0.9.500.88; esprime parere contrario sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.47; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Mantini 0.9.500.95 e Ferranti 0.9.500.89; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.48 e Sisto 0.9.500.126, nonché sul subemendamento Di Pietro 0.9.500.49; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Rao 0.9.500.93.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, dopo che il Governo avrà terminato di esprimere i pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo, sia necessaria una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, per chiarire come debbano proseguire i lavori delle

Commissioni. Ricorda, infatti, che si era stabilito che oggi le Commissioni avrebbero votato cercando di concludere l'esame degli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL) nel replicare all'onorevole Ferranti, sottolinea come sia di tutta evidenza che le votazioni potranno iniziare solo dopo l'espressione dei relativi pareri.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO esprime parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.87; parere contrario sui subemendamenti 0.9.500.13 del relatore per la II Commissione e Sisto 0.9.500.127; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Contento 0.9.500.123; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.50, Siliquini 0.9.500.8; parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.9.500.81, ove riformulato; parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.203; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Contento 0.9.500.103; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.204; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Siliquini 0.9.500.208 e Lussana 0.9.500.22; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.51 e 0.9.500.52; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Mantini 0.9.500.96; esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.90, Di Pietro 0.9.500.53, Pecorella 0.9.500.17 e 0.9.500.18, e Di Pietro 0.9.500.54; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Ria 0.9.500.107, Garavini 0.9.500.97 e Di Pietro 0.9.500.55; esprime parere contrario sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.83, 0.9.500.84, Di Pietro 0.9.500.56, Ferranti 0.9.500.85 e 0.9.500.86; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Ferranti 0.9.500.82; esprime parere contrario sui subemendamenti Di Pietro 0.9.500.57, 0.9.500.58 e Lussana 0.9.500.21; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Contento 0.9.500.124, Tassone 0.9.500.94, sugli identici subemendamenti 0.9.500.15 del relatore per la II

Commissione, Ria 0.9.500.108 e Ferranti 0.9.500.92; esprime parere contrario sul subemendamento Siliquini 0.9.500.9; si rimette alle Commissioni sui subemendamenti Pecorella 0.9.500.16 e Contento 0.9.500.104; esprime parere contrario sui subemendamenti Sisto 0.9.500.128, Siliquini 0.9.500.210, 0.9.500.14 del relatore per la II Commissione, Di Pietro 0.9.500.60, Sisto 0.9.500.129, 0.9.500.130 e 0.9.500.131; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Lussana 0.9.500.20; esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.61 e Sisto 0.9.500.132, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.62 e Sisto 0.9.500.133, sui subemendamenti Ferranti 0.9.500.93, Rossomando 0.9.500.94, sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.63 e Sisto 0.9.500.134, e sugli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.64 e Sisto 0.9.500.135; si rimette alle Commissioni sul subemendamento Bocchino 0.9.500.2; esprime parere contrario sul subemendamento Di Biagio 0.9.500.300; raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 9.500 del Governo.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ricorda che, conclusa l'espressione dei pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 9.500 del Governo, occorre comunque esprimere il parere sulle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 9 che erano state presentate prima della presentazione del predetto emendamento 9.500 del Governo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che prima di iniziare le votazioni sia opportuno che siano espressi tutti i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che troppo spesso il Ministro della giustizia si sia rimesso alle Commissioni, mentre sarebbe stato preferibile che prendesse una precisa posizione esprimendo un parere favorevole o contrario sulle proposte emendative presentate.

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che il suo gruppo ha preso atto del ra-

gionamento illustrato dal Ministro, apprezzando in particolare alcuni aspetti, sui quali non ha infatti presentato emendamenti, quali la corruzione tra privati ed il traffico di influenze illecite.

Intende invece soffermarsi sulle tematiche, di particolare rilievo, connesse alle fattispecie della concussione e della corruzione, in merito alle quali il suo gruppo ha presentato subemendamenti volti ad offrire un'impalcatura differente rispetto al Governo. Si è partiti dal presupposto per cui l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a definire misure di contrasto efficaci di tali fattispecie e che quindi è fondamentale non indebolire l'impalcatura, tenendo conto anche che ci sono importanti processi in corso.

Fa presente che il suo gruppo non contesta che, sotto il profilo teorico, vi sia una differenza tra «concussione per costrizione» e «concussione per induzione»; ciò che è a cuore al suo gruppo è di conseguire il preciso obiettivo di unificare i reati di concussione e di corruzione in un'unica fattispecie.

Rileva che, a suo avviso, in questo momento occorre dare un segnale di maggiore severità. La corruzione ha un costo di 60 miliardi annui che si alimenta con diverse modalità. In questo momento lo «spacchettamento» del reato di concussione sembra un indebolimento del messaggio che il Parlamento manda all'opinione pubblica.

È quindi opportuno prevedere una uguale sanzione, con alcune modulazioni in termini di punibilità del corruttore, che si potranno individuare in questa logica. Per tale ragione sono stati individuati, dal suo gruppo, alcuni delitti di istigazione alla concussione e alla corruzione che potevano rientrare anche nella logica del Governo. È stato altresì opportuno proporre l'introduzione, in questa sede, dell'ipotesi di «auto riciclaggio», che può essere collegata ai reati di concussione e corruzione ed inserire l'ipotesi di prescrizione.

Prende peraltro atto della diversa scelta seguita dal Governo ma sottolinea che, soprattutto in questa fase, è quanto mai opportuno non creare possibili «varchi».

Il proprio gruppo, per tale ragione caldeggia, una diversa piramide sanzionatoria e ribadisce l'esigenza di tenere conto che ci sono importanti processi in corso.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce di quanto emerso nella discussione, propone di sospendere la seduta per svolgere la prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II.

Le Commissioni concordano.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.25.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i lavori continueranno in data odierna fino alle 13.30; proseguiranno quindi la prossima settimana nelle giornate di martedì 15 e giovedì 17 maggio e la settimana successiva nella giornata di martedì 22 e si concluderanno giovedì 24 maggio con il conferimento del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea, in modo da rispettare il termine di lunedì 28 maggio prossimo stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio della discussione in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.013.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garavini 9.27 e Rao 9.2 e 9.6 Di Pietro, in quanto interamente sostitutivi dell'articolo 9. Per le medesime ragioni ritira il proprio emendamento 9.34. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Pietro 9.10 e 9.60. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Pietro 9.70, Garavini 9.28 e 9.29, Lo Moro 9.3, Garavini 9.30 e 9.31. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 9.11.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lo Moro 9.4 e 9.5, Garavini 9.32, Di Pietro 9.8, Ferranti 9.19, Zaccaria 9.12, sugli identici emendamenti Di Pietro 9.9 e Garavini 9.35, nonché sull'emendamento Garavini 9.33. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 9.06; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Di Pietro 9.05 e Rao 9.01. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferranti 9.030; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rao 9.02. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giovanelli 9.010 e Di Pietro 8.04.

Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Rao 9.03, Giovanelli 9.09, Di Pietro 9.04. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3. raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 8.015. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Contento 8.013 e 8.014. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 9.07.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garavini 9.27 e Rao 9.2, nonché l'emendamento Rao 9.6. Si rimette alle Commissioni sull'emendamento Di Pietro 9.10. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Di Pietro 9.60, 9.1 della relatrice per la II Commissione, Di Pietro 9.70, Garavini 9.28 e 9.29, Lo Moro 9.3, Garavini 9.30 e 9.31. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 9.11.

Si rimette alle Commissioni sull'emendamento Lo Moro 9.4; esprime parere favorevole sull'emendamento Lo Moro 9.5. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Garavini 9.32, Di Pietro 9.8, Ferranti 9.19, Zaccaria 9.12. Si rimette alle Commissioni sugli identici emendamenti Di Pietro 9.9 e Garavini 9.35. Esprime parere contrario sull'emendamento Garavini 9.33 nonché sugli articoli aggiuntivi Di Pietro 9.06 e 9.05 e Rao 9.01. Invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Ferranti 9.030, ritenendo preferibile la formulazione dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 9.010, e Rao 9.02. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giova-

nel 9.010, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire il richiamo all'articolo 319-*quater*, comma 1.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.04. Invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Rao 9.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 9.09, a condizione che sia riformulato al fine di specificare con più chiarezza che la finalità dell'iscrizione ad un albo speciale è quella di introdurre aspetti di pubblicità.

Si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 9.04. Esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 della relatrice della II Commissione. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.015 della relatrice della II Commissione nonché sugli articoli aggiuntivi Contente 8.013 e 8.014 e Di Pietro 9.07.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 9.030 ed il proprio emendamento 9.19.

Manlio CONTENUTO (Pdl) intende chiedere alcuni chiarimenti al Ministro. In primo luogo, si sofferma sulla questione relativa all'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Ricorda che da parte del Ministro è stato evidenziato che si tratta di una riformulazione dell'articolo 318 del codice penale che consente di ricostruire con maggiore precisione i « confini » tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.

Ritiene che tale definizione rischi di essere eccessivamente indeterminata.

A suo avviso sorge poi un altro problema connesso ai regolamenti che esistono sui regali d'uso. Potrà essere la giurisprudenza a valutare nella prassi l'applicazione concreta ma resta il fatto che fare riferimento al termine « in relazione »

è di eccessiva indeterminatezza. La fattispecie di reato è infatti definita come quella in base alla quale il pubblico ufficiale che, « in relazione » all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Ricorda che il Ministro aveva dato la propria disponibilità a valutare tale problematica, aprendo in tale direzione. Tale orientamento non sembra tuttavia confermato dai pareri contrari espressi dal Ministro. La sua preoccupazione, pertanto, permane.

Richiama quindi la questione connessa al traffico di influenze illecite. Ritiene che correttamente tale reato sia posto in relazione alle previsioni dell'articolo 346 del codice penale, che disciplina il millantato credito. La norma richiede dunque che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo. Ci si può tuttavia agevolmente chiedere perché si deve dire che vi sono « relazioni esistenti » nel momento in cui si rischia una pena più grave di quella prevista dall'articolo 346 del codice penale. È infatti una formulazione che lo ricalca ma che in sostanza rischia di riportare a quanto previsto dall'articolo 346-*bis*, offrendo una strategia difensiva più semplice.

In relazione alla corruzione tra privati il Ministro ha espresso parere favorevole ad una serie di subemendamenti volti alla soppressione delle parole « cagionando nocumento alla società ». Sottolinea come si tratti di una figura nuova per l'ordinamento e non comprende per quali ragioni il Ministro abbia presentato una formulazione per poi concordare sul subemendamento che sopprime alcune parole.

Illustra, quindi, alcune questioni che attengono alle pene: ricorda che il Ministro ha manifestato un'apertura in relazione alla valutazione delle pene, invocando anche il principio di proporzionalità tra le stesse. A questo punto sarebbe stato forse opportuno, a suo avviso, che sull'emendamento che poteva andare in

questa direzione il Ministro avesse espresso una valutazione favorevole. Ora infatti la Commissione si trova di fronte ad una serie di ipotesi da valutare.

Sottolinea come sarebbe opportuno rivedere i minimi di pena ed evidenzia come alcuni incrementi di pene previsti siano molto marcati e si rischia di togliere, di fatto, al magistrato la possibilità di adeguare al fatto la sanzione. Su tali aspetti sarebbe quindi opportuna una maggiore determinatezza.

Rileva, infine, che il Ministro ha espresso una valutazione contraria su quegli emendamenti che esulano dalla materia in discussione, intendendo concentrare l'attenzione sui reati contro la pubblica amministrazione. Ritiene tuttavia che tale impostazione non sia stata sempre mantenuta, considerato che da parte del Governo è stato espresso un parere favorevole su alcuni emendamenti che affrontavano altre materie, quali quelli riguardanti il voto di scambio. Si chiede quindi se ci siano stati dei motivi particolari alla base di tali scelte.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) intende preliminarmente chiarire che, quando si esaminano questioni connesse al diritto penale, non c'è effetto politico che tenga e deve esserci da parte di tutti la disponibilità a lavorare intensamente, se necessario anche di notte. Vi è infatti l'esigenza di fare tanto e presto.

Intende quindi sottoporre alcune questioni al Ministro della giustizia. In primo luogo, rileva che dall'esame delle fonti internazionali sulla concussione non emerge la necessità di distinguere tra induzione e costrizione, trattandosi quindi di una scelta che deve fare il Ministro.

Evidenzia che, se si ragiona partendo dalle previsioni dell'articolo 317 del codice penale, emerge che probabilmente l'induzione è ancora più grave della costrizione, essendo in tale caso molto forte l'effetto del *metus*, come avviene d'altronde per le intimidazioni di tipo mafioso.

Appare quindi discutibile affermare con certezza che «indurre» è meno cogente di «costringere». Rileva altresì come la conseguenza presumibile di tale impostazione nel sistema penale sarà quella di

non avere, di fatto, più ipotesi di «condotta di induzione» mentre tutte le fattispecie saranno riconducibile alla «condotta di costrizione». Ricorda come d'altronde lo stesso sia avvenuto anche nel rapporto tra concussione e corruzione.

Rileva come da parte degli organi internazionali la richiesta riguardi solo il fatto di assicurare la punibilità del soggetto passivo, il quale ha l'obbligo di presentare immediatamente denuncia. Ribadisce dunque come, a suo avviso, sia più grave la posizione induttiva. Rileva inoltre che nel momento in cui si reintroduce un'attenuante in favore del soggetto che collabora si riprendono le tematiche discusse ampiamente negli anni ottanta sui collaboratori di giustizia, che tuttavia applicate in questo ambito possono produrre un effetto deflagrante per il sistema. Si tratta, infatti, di elementi molto diversi. È a suo avviso evidente che occorre portare il soggetto ad essere punibile anche nell'ottica della costrizione.

Si sofferma poi sul tema dell'utilità patrimoniale, in merito al quale ritiene opportuna una riflessione più attenta. Si prevedono infatti pene minime di quattro anni ma appare poi difficile la valutazione quando si fa riferimento al concetto di utilità elettorale o a fenomeni che si verificano sovente sui candidati politici.

Evidenzia quindi l'opportunità di una riformulazione del reato di corruzione ai sensi dell'articolo 318 del codice penale sulla base della giurisprudenza in materia. Rileva che la formulazione «in relazione a» è una sorta di punto di contatto tra ruolo ed azione. Occorre evitare di prevedere norme che si affidino troppo alla discrezionalità soggettiva, essendo importante determinare con precisione il rapporto di scambio con l'attività del pubblico ufficiale.

Ritiene poi, con riferimento alla fattispecie del traffico di influenze illecite, che tale disposizione vada resa «compatibile» rispetto al sistema italiano. Richiama quanto già previsto dall'articolo 46 del codice penale e segnala l'esigenza di superare l'attuale indeterminatezza della

formulazione, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a collaborare per individuare la soluzione più idonea.

Esprime quindi perplessità sul « sequestro per equivalente »: rileva che in base alla proposta formulata vi sono molti aspetti da approfondire. Ricorda che, con il sequestro preventivo, si interviene con il semplice *fumus*. Il testo proposto stabilisce che la confisca per equivalente possa ricadere sull'intera gamma dei proventi criminosi; dunque, oltreché sul prezzo del reato (come già previsto dalla attuale configurazione dell'articolo 322-ter), anche sul profitto.

Si chiede quindi, in proposito, se sia giusto estenderlo a prezzo e profitto. Esprime dubbi al riguardo tanto più in una fase come questa di difficoltà per il settore imprenditoriale. Invita dunque ad una profonda riflessione al riguardo prima di procedere.

Sottolinea infine che se vi è la volontà di intervenire è più opportuno farlo sul settore amministrativo.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO nel replicare all'onorevole Contento, ribadisce l'opportunità di prevedere oltre al reato di corruzione riferito a specifici atti anche quello relativo all'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale. Non condivide assolutamente le obiezioni di coloro che considerano indeterminata tale fattispecie, ricordando che la giurisprudenza già qualifica come ipotesi di corruzione propria delle fattispecie riconducibili a quello che sarà il reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Non condivide neanche i rilievi mossi al nuovo reato di traffico di influenze illecite secondo i quali dovrebbe trattarsi di una fattispecie da inserire nell'ambito di millantato credito, in quanto quest'ultimo, caratterizzato da una condotta ingannatoria, lede beni giuridici diversi.

In merito al reato di corruzione tra privati precisa che, pur ritenendo preferibile che l'elemento del danno patrimoniale rimanga nella fattispecie, si è rimessa alle valutazioni che le Commissioni faranno sui subemendamenti presentati volti ad eliminare il predetto elemento in

quanto ritiene che la fattispecie comunque presenti sufficienti elementi per individuare il bene giuridico protetto.

Sui subemendamenti volti a modificare l'entità delle sanzioni ribadisce di aver espresso parere contrario quando le modifiche da apportare non apparivano coerenti con il disvalore della condotta e di essersi invece rimessa alla valutazione delle Commissioni nei casi in cui, a suo parere, le modifiche non andavano ad incidere sull'efficacia della norma penale.

Più in generale precisa di avere espresso parere contrario sui subemendamenti confliggenti con la struttura proposta dall'emendamento 9.500 del Governo. Si è invece rimessa alla Commissione sulle proposte emendative relative allo scambio di voto perché queste appaiono connesse alle fattispecie già presenti nel testo.

Nel replicare all'onorevole Sisto, precisa di credere fermamente nella necessità di distinguere tra costrizione ed induzione e che il privato che subisce il *metus publicae potestatis*, al pari di colui che subisce una estorsione, non debba essere punito.

Dichiara di aver valutato con favore l'ipotesi di una attenuante nel caso di collaborazione nelle attività volte alla scoperta del reato, perché contribuisce a fare emergere il fenomeno illecito. Si tratta di ipotesi già nota al nostro ordinamento e che ha funzionato bene per il sequestro di persona.

Per quanto riguarda l'abuso di potere di funzione ritiene che la condotta non sia affatto indeterminata e che gli atti che non sono di una concreta lesività difficilmente potrebbero entrare nella fattispecie.

Ribadisce la propria disponibilità ad ipotesi di migliore definizione della fattispecie di traffico di influenze illecite: fattispecie di non facile configurazione ma che in ogni caso non è configurata come una condotta meramente preparatoria.

Donato BRUNO, *presidente*, poiché le Commissioni affari costituzionali e giustizia sono convocate ora sui rispettivi ordini del giorno, d'accordo con la presidente Bongiorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.50 alle 12.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 648 dell'8 maggio 2012, a pagina 30, seconda colonna, ottava riga, le parole «*La pena di cui al primo comma si applica a*» sono soppresse.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 9-septies, aggiungere il seguente:

ART. 9-octies.

*(Modifiche al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159).*

All'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, aggiungere:

2-bis. Sono affidate in via esclusiva alla Direzione Investigativa Antimafia le indagini nelle ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 317, 317-*bis*, 318, 319, 319-*bis* e 320 del codice penale, qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 7, comma 1, decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203.

0. 9. 500. 300. Di Biagio, Granata.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra le proposte di legge C.

4834 e 5148, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, che provvedono negli stessi termini a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di una maggiore efficienza del sistema e nell'ambito di un progetto di «cambiamento del principio della partecipazione democratica alla vita pubblica ed istituzionale».

La proposta consta di due articoli. L'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) apportandovi due modifiche.

In primo luogo, pur mantenendo il meccanismo vigente di determinazione dei consiglieri regionali non in misura fissa, bensì in base alla popolazione, viene adottato un nuovo rapporto: un consigliere regionale ogni 25.000 abitanti, in luogo di uno ogni 20.000 previsto dalla legge vigente (articolo 13, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963). È inalterata la clausola di assegnazione di un consigliere per frazione superiore a 10.000 abitanti.

In secondo luogo, viene sostituita la fonte statistica recante i dati demografici relativi alla popolazione, ai fini della determinazione dei consiglieri regionali: attualmente la fonte è costituita dall'ultimo censimento generale della popolazione (effettuato ogni 10 anni), che verrebbe sostituito, secondo la proposta in esame, dall'ultima rilevazione annuale ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Attualmente il consiglio regionale è composto da 59 membri, quale risultato del rapporto di un consigliere per 20.000 abitanti della regione.

Con i nuovi criteri introdotti dall'articolo in esame (un consigliere per 25.000 abitanti) il consiglio risulterebbe composto da 49 membri prendendo come base i dati contenuti nel Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2010 (che riporta i risultati dall'ultima rilevazione annuale ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione

residente). Se si utilizzassero i dati del censimento generale applicati al nuovo criterio i consiglieri sarebbero 47.

Il criterio di determinazione della popolazione ai fini del procedimento elettorale basato sul censimento generale della popolazione è attualmente utilizzato per tutte le elezioni. Per le elezioni politiche, tale criterio è stabilito in Costituzione, laddove si prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) è effettuato in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione (articoli 56 e 57 della Costituzione). Anche nel caso dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (legge n. 18 del 1979, articolo 2). Analoga disposizione si rinviene nella legge elettorale regionale (legge n. 108 del 1968, articolo 2).

La modifica in esame introdurrebbe pertanto una differenziazione dei criteri di calcolo della popolazione, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo, tra le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia e le elezioni politiche, europee e regionali nelle altre regioni (anche a statuto speciale, come la Sicilia e la Sardegna). Tale divaricazione assumerebbe particolare rilevanza in occasione, come spesso è avvenuto in passato, di effettuazione di più elezioni nello stesso turno elettorale. In caso, ad esempio, di abbinamento contemporaneo di elezioni politiche e regionali, la composizione dell'elettorato passivo verrebbe definita, per le prime, dal censimento, e, per le seconde, dai dati ISTAT. Inoltre, ai sensi della legge elettorale regionale friulana (legge regionale 17 del 2007, articolo 21, comma 4) il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione elettorale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nella circoscrizione, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. Pertanto, nelle stesse elezioni regionali verrebbero a coesistere due basi di calcolo diverse: una per la determinazione del numero com-

plussivo dei consiglieri (dati ISTAT) e uno per la suddivisione dei seggi nelle circoscrizioni.

La proposta in esame intende sostituire il censimento generale, con la rilevazione annuale ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente.

Il riferimento è alla rilevazione annuale effettuata dall'ISTAT in base ai dati forniti dai comuni.

Si tratta di dati pubblicati dall'ISTAT sul proprio sito e andrebbero specificate le procedure nonché i termini della loro trasmissione agli organi regionali. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di prevederne anche la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della regione a fini di conoscibilità.

Mentre, dunque, il censimento generale è basato sulla comunicazione diretta dei dati dei residenti all'ISTAT tramite i questionari distribuiti capillarmente nel territorio, le rilevazioni periodiche dell'ISTAT si basano su tutt'altra metodologia, in quanto la fonte è rappresentata dagli uffici anagrafici comunali.

Si tratta, pertanto, di rilevazioni che possono essere soggette a margini di errore maggiori rispetto a quelle del censimento.

Inoltre, come accennato, manca ai dati forniti dall'ISTAT l'asseverazione giuridica della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determina la popolazione legale sulla base del censimento generale della popolazione.

In proposito, può essere utile richiamare la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali fa fede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di pubblicazione e non i risultati dello stesso, più o meno provvisori, pubblicati dall'ISTAT (Consiglio di Stato, V sez., sentenza n. 861 del 1994).

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata dall'articolo 1, la cui applicazione è prevista a decorrere dalla prima legislatura consiliare successiva alla data di entrata in

vigore della legge. Si ricorda che la scadenza naturale della legislatura è prevista per il 2013.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.

C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra le proposte di legge C. 4711 e 5149, entrambe di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, che prevedono a ridurre il numero dei consiglieri regionali della regione Sardegna da 80 a 60 membri.

Ricorda che nell'ottobre 2011 il consiglio regionale della Sardegna ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei consiglieri regionali, una alla Camera (C. 4711) e una al Senato (S. 2991). Quest'ultima è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento con alcune modifiche che hanno recepito in parte il contenuto della proposta di legge S. 2923 di iniziativa parlamentare, e trasmesso alla Camera (C. 5149).

La proposta C. 4711 reca unicamente una novella puntuale all'articolo 16 dello Statuto speciale sardo (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) riducendo il numero dei consiglieri regionali da 80 a 60. La medesima disposizione era contenuta nella proposta S. 2991, che nel corso dell'esame al Senato è stata modificata, recependo alcune indicazioni della proposta S. 2923, di iniziativa parlamentare. La proposta C. 5149 (trasmessa dal Senato) prevede anch'essa la riduzione a 60 consiglieri, ma apporta ulteriori modifiche allo Statuto. In primo luogo, viene modi-

ficato l'articolo 15 eliminando il riferimento al principio della parità di genere nell'accesso che viene spostato e riformulato nel nuovo comma 2 dell'articolo 16. In secondo luogo, viene modificato il primo periodo del 1 comma dell'articolo 16, specificando che il voto è personale, uguale, libero e segreto (nella versione vigente il voto è diretto, uguale e segreto). In terzo luogo, come anticipato, il numero dei consiglieri regionale è ridotto a 60.

Infine, viene introdotto un nuovo comma 2 all'articolo 16 che affida alla legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale l'eventuale compito di provvedere « al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente ». Si tratta di una disposizione evidentemente collegata alla riduzione del numero dei seggi al consiglio regionale, ed è volta ad impedire che a tale riduzione consegua la sottorappresentanza di determinati territori regionali. Inoltre, il principio della parità di genere viene spostato per ragioni di sistematicità dall'articolo 15 all'articolo 16 dello Statuto e viene riformulato in modo da chiarire che la legge regionale è volta a promuovere l'accesso alla carica di consigliere regionale e non, come prevede più genericamente la norma attuale, all'accesso alle consultazioni elettorali.

Nulla è previsto in ordine all'entrata in vigore della legge.

Va detto che il numero dei membri del consiglio regionale sardo non è fisso, ma suscettibile di aumento. Infatti, la regione Sardegna non ha ancora adottato la legge elettorale e ad essa si applicano la legge elettorale regionale delle regioni a statuto ordinario (legge 108 del 1968) e la legge cost. 2 del 2001. Entrambe le leggi contengono disposizioni che prevedono la possibilità, in determinati casi, di aumentare il numero dei seggi attribuiti (legge 108 del 1968, articolo 15, 1° comma, e articolo 3, comma 3 della legge 2 del 2001).

Va ricordato, inoltre, per completezza, che il 6 maggio 2012 si sono svolti 10 referendum regionali (5 abrogativi e 5

consultivi) tra cui uno (consultivo) relativo alla riduzione a 50 del numero dei componenti del Consiglio regionale: la maggioranza dei votanti sardi (98,27 per cento) si è espressa a favore della riduzione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra le proposte di legge C. 4856 e 5150, entrambe di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, che prevedono negli stessi termini a ridurre il numero dei deputati regionali della regione Sicilia da 90 a 70.

Nel dicembre 2011 l'Assemblea regionale siciliana ha presentato due identiche proposte di legge volte a ridurre il numero dei deputati regionali, una alla Camera (C. 4856) e una al Senato (S. 3073). Quest'ultima è stata approvata, senza modifiche, dall'altro ramo del Parlamento il 18 aprile 2012 e trasmessa alla Camera (C. 5150). Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta è finalizzata a dare « un significativo segnale nella direzione di un contenimento della spesa per il funzionamento degli organi politici ».

La proposta consta di due articoli, il primo recante la riduzione, il secondo la disciplina transitoria. L'articolo 1 novella l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana (adottato con il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) riducendo il numero dei deputati regionali da 90 a 70.

L'articolo 2, al comma 1, dispone in ordine all'entrata in vigore della riduzione operata dall'articolo 1, la cui applicazione è prevista a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successiva alla data di entrata in vigore della legge. La scadenza naturale della legislatura è prevista per il 2013.

Il comma 2 dell'articolo 2 reca una disposizione transitoria che modifica la legge elettorale regionale siciliana al fine di renderla compatibile con la riduzione del numero dei deputati regionale. Infatti, la legge 29 del 1951 contiene diversi riferimenti alla determinazione numerica di quote di seggi (ad esempio quelli da attribuire in maniera proporzionale) incompatibili con la riduzione operata dalla presente proposta di legge. Ovviamente, si tratta di una misura transitoria, destinata ad essere applicata unicamente nel caso non siano approvate le conseguenti modifiche alla legge elettorale prima dello svolgimento delle prossime elezioni che si terranno nel 2013.

Il sistema di elezione degli organi regionali, disciplinato dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, è – nella sostanza, ma con alcune varianti – quello comune alle regioni a statuto ordinario. L'elezione avviene con sistema misto, a turno unico, proporzionale nella ripartizione dei seggi tra liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano superato la soglia del 5 per cento dei voti validi espressi nella regione e maggioritario per la composizione dell'Assemblea in base a liste regionali. Le liste circoscrizionali formano gruppi di liste in sede regionale e aderiscono a coalizioni identificate da liste regionali, ciascuna delle quali ha come capolista il candidato alla Presidenza della regione. Nelle circoscrizioni provinciali vengono assegnati 80 dei 90 seggi. Alla lista regionale che ottiene la maggioranza relativa dei voti e alle liste provinciali collegate sono assegnati 54 dei 90 seggi dell'Assemblea, attingendo – se quelle liste non li ottengono dalla ripartizione meramente proporzionale – ad un premio di

maggioranza costituito dalla disponibilità di 9 seggi riservati a questo fine per il collegio unico regionale.

Al fine di rendere omogeneo il sistema elettorale con la nuova composizione del consiglio il comma in esame provvede a ridurre da 80 a 62 il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale, da 9 a 7 il numero dei candidati della lista regionale e da 54 a 42 il numero massimo di seggi da attribuire compreso il premio di maggioranza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 13.55, è ripresa alle 15.20.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle seguenti Commissioni competenti in sede consultiva: la II Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con osservazioni; la VI Commissione finanze ha espresso parere favorevole con una condizione e con osservazioni; la XII Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole con condizioni. Le Commissioni VII, X e la Commissione parlamentare per

le questioni regionali non hanno espresso il parere di competenza.

Comunica altresì che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza con una condizione ed alcune osservazioni.

Avverte inoltre che la Commissione Bilancio ha testé comunicato di non potersi pronunciare in data odierna, in quanto il rappresentante del Governo ha fatto presente che sono ancora in corso gli approfondimenti finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica sugli oneri finanziari, e si è riservata di esprimersi per l'Assemblea nella mattinata di martedì 15 maggio prossimo.

Fa quindi presente che scriverà una lettera al Presidente della Camera per comunicare che la I Commissione ha ritenuto di concludere ugualmente l'esame in sede referente, in considerazione della importanza del provvedimento, del fatto che lo stesso è iscritto già da tempo nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che, in ogni caso, l'Assemblea potrà comunque conoscere le valutazioni della Commissione Bilancio prima di procedere alle votazioni relative al provvedimento in questione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, anche a nome del collega Bressa, manifesta l'intenzione dei relatori di esaminare approfonditamente i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva riservandosi di presentare i necessari emendamenti nella successiva fase dell'*iter* parlamentare in Assemblea.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che sarebbe stato più opportuno conoscere, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, le intenzioni dei relatori riguardo al seguito da dare ai pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva.

Preannuncia, in ogni caso, il voto contrario del suo gruppo alla votazione in senso favorevole del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Quanto al parere della Commissione bilancio, ricorda che già nella seduta di ieri il collega Volpi aveva evidenziato le

oggettive difficoltà a quantificare la spesa. Non è escluso, a suo avviso, che dalla relazione tecnica potrà emergere che per lo Stato l'esborso complessivo derivante dal testo elaborato dalla I Commissione è maggiore rispetto a quello derivante dalla normativa vigente. Tali profili potevano comunque essere valutati nelle fasi precedenti dell'*iter* parlamentare attraverso contatti informali.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il collega Vanalli sul fatto che sarebbe stato più opportuno conoscere, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, le intenzioni dei relatori riguardo al seguito da dare ai pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva.

Quanto al parere della Commissione bilancio, fa presente che dal testo elaborato dalla I Commissione emergono in effetti questioni rilevanti connesse all'indeterminatezza della copertura finanziaria, con il rischio che la previsione del 38 per cento e l'armonizzazione delle detrazioni in base alla delega determinino un costo non quantificabile per l'erario ed una sperequazione tra i partiti e le *onlus* difficile da giustificare.

Sottolinea, quindi, che si tratta di un aspetto centrale che rimane tuttora in sospeso così come altre questioni affrontate nel corso della discussione. Per tali ragioni, preannuncia la sua astensione sulla votazione in senso favorevole del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori Gianclaudio Bressa e Giuseppe Calderisi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33

SEDE CONSULTIVA:

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	33
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori approvata dalla Commissione</i>)	35

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 maggio 2012.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, interviene in merito alla richiesta di chiarimento fatta nella seduta di ieri dall'onorevole Contente sull'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto legge.

Osserva che da una analisi del testo risulta che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di precisare che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti, riguarda le sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ai sensi dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato inoltre che le disposizione at-

tuative del CICR sono adottate al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD), chiede alla Presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale per esprimere il parere sul provvedimento in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Bernardini che la verifica del numero legale può essere chiesta da quattro deputati.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), dichiara di accedere alla richiesta dell'onorevole Bernardini.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ribadito che la Presidenza, quando la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano, è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare solo quando vi sia la richiesta di quattro deputati. Ritiene comunque opportuno, considerata la delicatezza della materia in esame, rinviare il voto che sarà effettuato dopo l'espressione del parere sul testo unificato in materia di finanziamento dei partiti previsto al secondo punto dell'ordine del giorno.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 Iannaccone ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, illustra, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Ferranti, il testo unificato in esame.

Rileva che la competenza della Commissione Giustizia si limita all'articolo 5 del testo ove sono previste le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme previste dal testo e viene individuato l'organo chiamato ad applicarle.

Considerato che le sanzioni si riferiscono alla violazione di norme contenute in articoli diversi dall'articolo 5, ritiene opportuno fare una breve disamina del testo.

Il testo trasmesso dalla I Commissione dimezza, portandolo da 182 a 91 milioni di euro, l'attuale ammontare annuo dei contributi pubblici ai partiti e ai movimenti politici.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, tale ammontare viene erogato ai partiti attraverso due canali distinti: una parte, pari al 70 per cento dei 91 milioni, è attribuita con il meccanismo attuale, a titolo di rimborso delle spese elettorali e di contributo per l'attività politica; l'altra parte, pari al 30 per cento, è corrisposta invece a titolo di cofinanziamento, secondo il meccanismo di cui all'articolo 2.

Conseguentemente, i quattro fondi relativi ai rimborsi delle spese elettorali per le elezioni, rispettivamente, della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1999, sono stabiliti nell'ammontare fisso di 15.925 mila euro ciascuno, pari, per l'appunto, a un quarto del 70 per cento di 91 milioni anzidetti.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal primo rinnovo della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nel testo si prevede che anche sulle rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto si applichi un congruo taglio, e precisamente un taglio del 50 per cento, aggiuntivo al taglio del 10 per cento già previsto a legislazione vigente.

Quanto al meccanismo del cofinanziamento dei partiti, di cui all'articolo 2, questo prevede l'erogazione, da parte dello

Stato, di 50 centesimi per ogni euro che i partiti abbiano raccolto autonomamente con le quote associative e le contribuzioni liberali fino a un massimo di 10 mila euro l'anno per ogni persona fisica o ente erogante.

Al cofinanziamento accedono i partiti e movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto in una delle quattro tipologie di consultazioni elettorali anzidette (rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano) Oggi invece basta ottenere l'1 per cento dei voti. Secondo alcuni in tal modo vi è una distorsione dell'articolo 49 della Costituzione, in quanto si metterebbe il vincolo dell'eletto per l'esistenza sostanziale di un movimento o partito. È stata introdotta in via emendativa la cd. clausola antiribaltone in quanto si prevede come requisito al cofinanziamento che il candidato di cui sopra sia stato eletto sotto il simbolo del partito o movimento beneficiario. I cofinanziamenti non saranno più ripartiti in proporzione al numero dei voti validi conseguiti, ma nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti per ciascun anno.

I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui al testo in esame sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico che indicano l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

L'articolo 3 stabilisce che, anche per poter accedere ai rimborsi per le spese elettorali relative al rinnovo del Senato e della Camera, come già per potere accedere ai rimborsi per le spese relative alle elezioni del Parlamento europeo e dei consigli regionali, i partiti devono aver conseguito almeno un candidato eletto. In questo modo vengono uniformate, sotto questo profilo, le discipline relative ai requisiti per l'accesso ai rimborsi previsti per le diverse elezioni.

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali a favore dei partiti politici, raddoppiando – dal 19 al 38 per cento – la quota detraibile e nel contempo riducendo da 100 mila a 10 mila euro la somma annua massima ammessa a detrazione.

La materia della trasparenza e dei controlli dei rendiconti dei partiti e movimenti politici è trattata dall'articolo 5, che, come si è detto, rientra in parte nell'ambito di competenza in sede consultiva della Commissione Giustizia.

Obiettivo della disposizione è quello di assicurare funzionalità e imparzialità dell'organo di controllo sui rendiconti dei partiti, mutuando la soluzione adottata al modello francese, che affida tale controllo a una Commissione appositamente costituita.

Sono soggetti ai controlli sui rendiconti tutti i partiti politici che ottengano un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, a prescindere quindi dal fatto che abbiano usufruito dei contributi pubblici previsti dal provvedimento o che vi abbiano rinunciato, fermo restando che, in caso di rinuncia, non sono previste le sanzioni pecuniarie altrimenti previste per gli inadempimenti e le irregolarità.

È previsto che i partiti e movimenti politici soggetti a controllo debbano sottoporre i propri bilanci, ai fini della relativa certificazione, a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ovvero nell'apposito registro. Una stessa società di revisione non può essere incaricata dallo stesso partito per più di tre esercizi consecutivi con possibilità di rinnovamento per un massimo di altri tre esercizi consecutivi: questo al fine di evitare che si instauri tra un partito e una società di revisione un legame stabile.

La Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti e dei partiti ha sede presso la Camera dei deputati. Quanto alla composizione, per tenere conto della riserva nutrita dal primo presidente della Corte di cassazione circa

l'opportunità che ne facciano parte i presidenti dei tre organi di vertice delle magistrature, il testo prevede che la Commissione sia formata non dai tre presidenti anzidetti, ma da magistrati da essi designati.

La Commissione viene ad essere composta da cinque membri, di cui uno designato dal primo presidente della Corte di cassazione, uno dal presidente del Consiglio di Stato e tre dal presidente della Corte dei conti, tutti scelti fra magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La ragione della scelta di mantenere la composizione mista della Commissione, con prevalenza dei magistrati designati dal presidente della Corte dei conti, consegue dalla scelta di attribuire la funzione di controllo prevalentemente alla Corte dei conti, in ragione dell'esistenza di un finanziamento pubblico dei partiti, ma nel contempo anche coinvolgere le altre due magistrature, in considerazione del finanziamento privato dei partiti e del suo prevedibile tendenziale incremento.

Il testo prevede che la Commissione sia nominata, sulla base delle designazioni anzidette, con atto congiunto dei Presidenti di Camera e Senato, ai quali spetta anche di individuarne il presidente. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello di magistrato. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

La Commissione ha il compito di effettuare sui rendiconti dei partiti il controllo di regolarità e di conformità alla legge, con riguardo alle prescrizioni sia della legge n. 2 del 1997, sia del provvedimento in esame. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesoriери statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici soggetti al controllo sono tenuti a trasmettere alla Commissione i rendiconti e

la certificazione della società di revisione contabile. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nel caso in cui riscontri irregolarità, la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanarle entro il 28 febbraio seguente. Poi, entro il 30 aprile la Commissione approva una relazione in cui rende noto quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto ed esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge in relazione ai rendiconti degli altri partiti. La relazione è trasmessa ai presidenti delle Camere, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

Sono previste sanzioni per i partiti inadempienti all'obbligo di presentazione del rendiconto ovvero i cui rendiconti siano giudicati irregolari o non siano stati pubblicati. Le sanzioni sono irrogate direttamente dalla Commissione, anziché, come previsto in alcune proposte, dai presidenti delle Camere. In questo modo viene chiarita meglio la natura squisitamente amministrativa, e non giurisdizionale, della Commissione di controllo, le cui decisioni restano appellabili al giudice naturale secondo l'ordinaria disciplina in materia di ricorsi prevista dalla legge n. 689 del 1981, ad eccezione dell'articolo 16 sull'oblazione.

L'inottemperanza all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria della decurtazione dell'intero importo attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso.

La violazione delle norme sulla modalità di redazione del rendiconto dei partiti e movimenti politici (articolo 8 della legge

2 gennaio 1997, n. 2), l'irregolarità del medesimo ovvero la sua mancata pubblicazione attraverso *internet* sono puniti con la decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente comma.

Si prevede inoltre che in caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

Le disposizioni in esame si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 del testo abbassa da cinquantamila a cinquemila euro il massimale di ciascun finanziamento o contributo privato che i partiti e i candidati alle

elezioni sono tenuti a dichiarare ai sensi delle leggi 18 novembre 1981, n. 659, e 10 dicembre 1993, n. 515.

L'articolo 7 stabilisce un limite massimo di spesa per le campagne elettorali relative al Parlamento europeo, secondo quanto richiesto dal Consiglio d'Europa, colmando una lacuna della legislazione italiana.

L'articolo 8 prevede una delega al Governo finalizzata alla predisposizione di un testo unico meramente compilativo di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi pubblici ai partiti: una materia nella quale si riscontra una forte stratificazione normativa ed è quindi necessario mettere ordine.

Manlio CONTENUTO (Pdl), esprime perplessità sull'apparato sanzionatorio previsto dal testo unificato in esame ritenendo in primo luogo che siano non sufficientemente determinate le formulazioni relative alle condotte punite dall'articolo 5, comma 5. A tale proposito evidenzia come possano sorgere dubbi interpretativi in merito alla distinzione tra inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto o la certificazione della società di revisione alla Commissione per la trasparenza ed il controllo e ritardo nella presentazione della medesima documentazione. Ritiene che non sia neanche sufficientemente individuata la condotta di redazione irregolare del rendiconto così come appare di difficile determinazione la nozione di irregolarità non quantificabile, dalla quale deriva una particolare quantificazione della sanzione pecuniaria.

Altra questione che a suo parere dovrebbe essere rivista è quella relativa all'obbligo per i partiti ed i movimenti politici di avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, ritenendo che sarebbe stato più opportuno che un organo di tale genere svolgesse compiti ausiliari a favore della Commissione per la trasparenza ed il

controllo, ritenendo che la disciplina prevista dal comma 2 dell'articolo 5 finisca per determinare un forte aggravio dei costi a carico dei partiti e dei movimenti politici senza garantire un accertamento terzo della regolarità della contabilità.

Si sofferma infine sulla scelta di istituire una Commissione composta da magistrati in netto contrasto con la scelta effettuata in questi giorni dalle Commissioni riunite I e II in merito ad una sensibile riduzione delle ipotesi in cui i magistrati possono essere collocati fuori ruolo per l'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie. Ritiene che la professionalità necessaria alla Commissione per la trasparenza e la legalità possa essere acquisita da ambiti professionali diversi rispetto alla magistratura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, al fine di consentire ai relatori di presentare una proposta di parere che tenga conto anche dei rilievi emersi in seduta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle 13.30.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 13.35.

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici.

C. 4826 Iannaccone ed abb.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Rita BERNARDINI (PD), ritiene che il testo unificato in esame sia un ulteriore spudorato tradimento del referendum del 1993 quando il 90,3 per cento degli italiani abrogò la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Osserva a tale proposito che, senza alcuna vergogna, prima è stata cambiata la dizione finanziamento con quella di rimborso, poi da rimborso si è passati a contributo. Pertanto, in caso di approvazione del testo unificato si verificherebbe un ulteriore *vulnus* democratico, che i radicali cercheranno di sanare promuovendo un nuovo referendum abrogativo che sarà sicuramente approvato dagli italiani con un percentuale ancora maggiore rispetto a quella del 1993.

Dichiara di essere del tutto contraria alla scelta di affidare il controllo ad una Commissione formata da magistrati che potrebbe risultare non sufficientemente organo terzo e non direttamente alla Corte dei conti, che rappresenta l'organo naturalmente competente per controllare i finanziamenti pubblici.

Conclude ribadendo la totale contrarietà della delegazione radicale al testo unificato in esame.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), ricorda che la Lega ha presentato una propria propo-

sta di legge che tuttavia non è stata abbinata alle proposte in esame e che gli emendamenti presentati dal suo gruppo al testo unificato sono stati respinti, che prevedevano l'abolizione del finanziamento pubblico lasciando unicamente quello fatto dai privati.

Dichiara pertanto la contrarietà della Lega al testo unificato in esame, che peraltro contiene diversi errori tecnici come quelli evidenziati dall'onorevole Contento.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, pur essendo consapevole che il testo unificato in esame è sicuramente migliorabile, ritiene tuttavia che sia opportuno esprimere su di esso un parere favorevole in quanto rappresenta comunque un importante passo in avanti nella trasparenza del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. Ritiene che comunque i rilievi avanzati dall'onorevole Contento meritino di essere presi in considerazione anche dalla Commissione di merito ovvero dall'Assemblea quando inizierà l'esame. Pur essendo cofirmataria di una proposta di legge che attribuisce alla Corte dei conti il controllo sui finanziamenti ai partiti, ritiene che la scelta effettuata dalla Commissione di merito sia comunque condivisibile, considerata la composizione della Commissione istituita nonché la modalità di nomina dei suoi componenti. Ritiene quindi che la Commissione Giustizia possa esprimere parere favorevole prevedendo eventualmente una osservazione relativa all'opportunità di meglio definire le condotte illecite.

Manlio CONTENTO (PdL), ritiene che nel parere si possa fare riferimento, al-

meno in premessa qualora non si intendesse prevedere una apposita osservazione, alla questione relativa alla previsione della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici da parte di una società di revisione nominata dagli stessi soggetti controllati.

Federico PALOMBA, *presidente*, interviene a nome del suo gruppo esprimendo la contrarietà al testo unificato in esame, ritenendo del tutto errata la scelta di attribuire ad un'apposita commissione il controllo dei finanziamenti pubblici ai partiti, nonostante che si tratti di materia rientrante nell'ambito di competenza naturale della Corte dei conti. Osserva inoltre che non vi è alcuna ragione di prevedere controlli pubblici sui finanziamenti privati, come invece è stabilito dal testo in esame.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome dell'altro relatore, onorevole Costa, una proposta di parere favorevole con una osservazione relativa alla determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara che non parteciperà alla votazione in quanto ritiene che presiedendo la seduta della Commissione, in sostituzione del Presidente, debba essere equidistante tra le diverse posizioni, ribadendo che altrimenti avrebbe votato in senso contrario.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone ed abb.

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,

ritenuto che la formulazione delle fattispecie sanzionatorie amministrative di cui all'articolo 5, comma 5, potrebbe suscitare in alcuni casi dubbi interpretativi in merito alla esatta individuazione delle condotte illecite punite, come nel caso della inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto o la certificazione alla società di revisione non sembrando questa sufficientemente differenziata da quella inerente al ritardo nella presentazione della documentazione, e nel caso della condotta relativa alla irregolarità del ren-

diconto, che peraltro suscita ulteriori dubbi interpretativi con riferimento alla nozione di irregolarità non quantificabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare ulteriormente la formulazione delle condotte illecite previste dal comma 5 dell'articolo 5, al fine di ridurre sensibilmente la sfera di discrezionalità della Commissione per la trasparenza ed il controllo nell'applicare le sanzioni previste.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Nuovo testo unificato C. 4826 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione)*

36

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.10.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Nuovo testo unificato C. 4826 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA comunica che il Governo non è in grado di presentare nell'odierna seduta la

relazione tecnica richiesta dalla Commissione per la complessità di taluni elementi del testo e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, concorda con la richiesta di rinvio, evidenziando come sia necessaria la relazione tecnica al fine di proseguire l'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come sia inevitabile il rinvio richiesto dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, avverte che la Commissione, come già verificatosi in circostanze analoghe, potrà quindi esprimere il proprio parere alla Commissione di merito direttamente all'Assemblea e sarà all'uopo convocata nella mattinata di martedì 15 maggio. Fa presente che comunicherà tale circostanza al presidente della I Commissione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	37
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Barbato</i>)	59
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
SEDE REFERENTE:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.05.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori

della seduta odierna, nel senso di passare, dapprima, all'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, quindi, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2011, e, infine, all'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione C. 5178.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi

concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Testo unificato C. 4826 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C.4826 ed abbinata, recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

A tale proposito avverte che il parere sul provvedimento dovrà espresso entro la seduta odierna, in quanto la I Commissione ne concluderà oggi l'esame.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, rilevando come l'articolo 1, comma 1, riduca i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici, che passeranno dall'ultima misura prevista ai sensi della normativa vigente, pari a 182 milioni di euro, ad un ammontare fisso di 91 milioni di euro: il 70 per cento di tale somma (63,7 milioni) è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, mentre il restante 30 per cento della somma di 91 milioni (27,3 milioni) è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.

Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 5, della legge n. 157 del 1999, prevedendo un tetto, pari a 15,9 milioni di euro, per ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi eletti (Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Parlamento europeo e consigli regionali), in relazione a ciascun anno di legislatura degli organi stessi, in luogo della precedente formulazione della norma, che attribuiva a ciascun fondo la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

Il comma 3 indica la decorrenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, le quali si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5 reca una previsione di natura transitoria, stabilendo che le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, sono ridotte del 10 per cento e che l'importo così risultante è ulteriormente ridotto del 50 per cento.

In conseguenza con le modifiche recate dai commi 1 e 2, il comma 4 abroga le precedenti norme recanti misure di riduzione dell'autorizzazione di spesa per i rimborsi elettorali, segnatamente: l'articolo 2, comma 275, della legge n. 244 del 2007; l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Sono inoltre abrogati i commi 1-*bis* e 5-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1999, recanti le modalità di rimborso delle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, che prevedono un incremento dei citati fondi nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare.

Il comma 4-*bis* reca le conseguenti modifiche formali all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 157 del 1999.

L'articolo 2, comma 1, delinea il meccanismo di cofinanziamento pubblico privato aggiuntivo rispetto al contributo pubblico di cui all'articolo 1.

In particolare, si prevede l'attribuzione ai partiti e movimenti politici indicati dal comma 2 di un contributo annuo per lo svolgimento dell'attività politica, determinato nella misura di 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti.

La disposizione specifica che, ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le contribuzioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.

Ai sensi del comma 2 il contributo spetta a ciascun partito e movimento politico che abbia ottenuto almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano. La misura del contributo viene determinata nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti al partito. Le quote dei contributi non attribuite sono quindi versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi da 3 a 5 definiscono il meccanismo procedurale per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo, il quale è determinato con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza, sulla base delle indicazioni della Commissione istituita dall'articolo 5, comma 3, e previa richiesta dei partiti e movimenti politici, formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali, ed effettuata, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi citati.

L'articolo 2-bis impone ai partiti e movimenti politici che intendano concor-

rere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi previsti dalla legge di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

L'articolo 3 è volto a fissare un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali.

A tal fine, mediante una modifica all'articolo 9 della legge n. 515 del 1993, si stabilisce che il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione e la quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. È quindi previsto che alla ripartizione del fondo partecipino altresì i candidati non collegati ad alcun gruppo, che risultino eletti.

Con riferimento, invece, al fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati, si prevede che esso sia ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 4, il quale interviene sul regime tributario delle detrazioni ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

In particolare, il comma 1 sostituisce, a decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Rispetto all'attuale formulazione della norma, viene raddoppiata dal 19 al 38 per

cento la percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale.

Inoltre, si riduce da 200 milioni di lire a 10.000 euro il limite massimo dell'importo detraibile delle erogazioni, e si introduce la condizione che le erogazioni stesse, per importi compresi appunto fra 50 e 10.000 euro annui, siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Il comma 2 reca la clausola di copertura finanziaria delle eventuali minori entrate derivanti dalla novella del comma 1, cui si fa fronte con la riduzione degli oneri relativi ai fondi per il rimborso delle spese elettorali di cui all'articolo 5 della legge n. 157 del 1999.

L'articolo 5 interviene sul regime di trasparenza e sui controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

In particolare, il comma 2 introduce l'obbligo per i partiti di avvalersi di società di revisione, con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza non solamente in sede di redazione del bilancio, ma anche ai fini della complessiva gestione contabile e finanziaria.

La norma prescrive che le società di revisione devono essere iscritte all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e che l'incarico di controllo può avere una durata di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per altri tre.

La società di revisione esprime un giudizio sulla regolarità del rendiconto, sulla base della normativa, verificando a tal fine: la regolare tenuta della contabilità; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; la conformità del rendiconto alle norme che lo disciplinano.

Il comma 3 istituisce la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci

dei partiti e dei movimenti politici, con il compito di controllare i rendiconti dei partiti con le modalità di cui al comma 4.

La Commissione è composta da cinque membri, di cui tre designati dal Presidente della Corte dei conti; uno dal Presidente del Consiglio di Stato; uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione. La norma specifica che tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata e che due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro.

La Commissione è nominata con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il quale individua, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori.

La sede della Commissione è stabilita presso la Camera dei deputati, mentre le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato.

I componenti della Commissione, il cui mandato dura quattro anni, rinnovabili una sola volta, non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata per la Commissione.

Il comma 4 disciplina le modalità di controllo dei bilanci dei partiti, secondo il procedimento di seguito descritto:

1) i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici trasmettono alla Commissione il rendiconto ed i relativi allegati, la certificazione della regolarità del rendiconto resa dalla società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo, entro il 30 giugno di ogni anno;

2) la Commissione effettua il controllo procedendo anche alla verifica del contenuto del rendiconto con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse;

3) se la Commissione individua eventuali irregolarità o inottemperanze si apre un contraddittorio che può portare alla richiesta della Commissione al partito di sanare tali irregolarità o inottemperanze;

4) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità; la relazione è trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet;

Il comma 5 prevede, nel caso di inottemperanza all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto, che la Commissione applichi una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una decurtazione dell'intero importo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2. In caso di riscontro di irregolarità o di omessa pubblicazione del rendiconto, la sanzione amministrativa è fissata nella misura da uno a tre volte della misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non oltre due terzi di tali somme. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme.

La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi elettorali loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni

amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.

Ai fini dell'applicazione delle predette sanzioni, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, il comma 6 stabilisce l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981.

Il comma 7 interviene in ordine alla trasparenza dei bilanci dei partiti disponendone la pubblicazione, entro il 15 giugno di ogni anno, sia sul sito internet del partito, sia su quello della Camera.

In particolare, devono essere pubblicati: il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa; la relazione della società di revisione; i bilanci relativi alle imprese partecipate; il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

Il comma 8 chiarisce che l'obbligo di rendicontazione si applica non solamente ai partiti che partecipano alla ripartizione dei rimborsi, ma anche a quelli che vi hanno partecipato nel passato. Tale obbligo permane fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.

Conseguentemente, il comma 10 reca le norme di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di rendiconto dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997, specificando, tra l'altro, che per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.

Il comma 11 prevede che le norme dei commi da 1 a 8 si applicano a partire dai rendiconti successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria la disposizione stabilisce che il controllo sui rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, è effettuato dalla Commissione secondo le norme vigenti.

L'articolo 6, comma 1, attraverso una modifica all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981, riduce da 50.000 a 5.000 euro il limite di importo delle singole erogazioni liberali in favore dei partiti

politici oltre il quale le erogazioni medesime devono essere dichiarate nei bilanci dei partiti stessi.

Il comma 2 modifica l'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, il quale prevede che nel rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per le campagne elettorali relative alla Camera e al Senato, siano analiticamente riportati, attraverso indicazione nominativa, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 20.000, elevando fino all'importo di 50.000 euro (indicato dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 come ammontare il cui superamento comporta l'obbligo di dichiarare i finanziamenti o contributi erogati ai partiti politici), il limite oltre il quale si applica il predetto obbligo di rendicontazione.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce un limite alle spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo, le quali non possono superare il prodotto tra l'importo di euro 1,00 ed il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo le disposizioni applicabili alle elezioni politiche nazionali in materia di limiti e pubblicità delle spese elettorali, tipologia delle spese elettorali, pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati da parte del Collegio di garanzia elettorale, nonché di sanzioni (di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge n. 515 del 1993).

Il comma 3 estende le norme in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ai membri italiani del Parlamento europeo.

L'articolo 8, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro 120 giorni, un decreto legislativo recante un testo unico

nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, riunire le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 2 del medesimo articolo 8, il quale conferisce un'ulteriore delega al Governo (sempre della durata di 120 giorni) in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o enti (individuati con DPCM), svolte nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (detrazioni disciplinate dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del TUIR), per armonizzare il relativo regime tributario con quello stabilito dall'articolo 4 della legge per le detrazioni delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

In merito alla formulazione del comma 2 evidenzia come la dizione, ivi utilizzata, di « detrazioni sulle erogazioni liberali » non risulti corretta, in quanto si tratta di detrazioni delle predette erogazioni dall'imposta lorda.

In linea generale, ricorda inoltre che il Governo si accinge a presentare alle Camere un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Maurizio LEO (PdL), esprime perplessità sul disposto dell'articolo 4, comma 1, del testo unificato, il quale raddoppia dal 19 al 38 per cento la percentuale di detraibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, in quanto tale modifica determinerebbe un disallineamento rispetto alla percentuale di detraibilità delle medesime

erogazioni prevista ai fini IRES dall'articolo 78, comma 1, del TUIR.

Ritiene, quindi, opportuno segnalare la questione alla Commissione di merito, in quanto la materia merita una più approfondita riflessione, in vista di una revisione organica della stessa, al fine di evitare l'introduzione nel sistema tributario di trattamenti sperequati che rischierebbero di apparire ingiustificati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condividendo le considerazioni svolte dal deputato Leo, ritiene che la proposta di parere potrebbe essere integrata, ove il relatore e la Commissione ne ravvisino l'opportunità, da un'osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito il rilevato disallineamento, in attesa di una revisione dell'intera materia.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il disallineamento tra le due discipline relative alla detrazione per oneri concernenti erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici sia stato non soltanto valutato, ma anche voluto dalla Commissione di merito, la quale, evidentemente, ha inteso accordare un trattamento più favorevole alle erogazioni liberali, presumibilmente di minore entità, effettuate dalle persone fisiche.

Maurizio LEO (PdL), pur ritenendo possibile che la formulazione dell'articolo 4, comma 1, del testo unificato sia da ricondurre a una precisa volontà della Commissione di merito, nel senso indicato dal deputato Causi, sottolinea l'esigenza di evitare il più possibile trattamenti differenziati, che introdurrebbero asimmetrie nella disciplina delle detrazioni per oneri, in contrasto con i principi dell'ordinamento tributario.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che la questione sollevata dal deputato Leo sia stata già valutata dalla Commissione di merito, non ritenendo opportuno che il parere della Commissione Finanze affronti anche tale aspetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce delle considerazioni testé svolte, ri-

tiene che si possa passare alla votazione della proposte di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) lamenta come, a circa mezz'ora dall'inizio della seduta, nessun rappresentante del Governo si sia ancora degnato di intervenire ai lavori, ad ennesima dimostrazione dell'inaccettabile disinteresse dell'Esecutivo per l'attività della Commissione e del Parlamento in generale: chiede pertanto al Presidente di sospendere la seduta fino all'arrivo del Sottosegretario competente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considerata l'assenza del Sottosegretario, sospende la seduta e convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Polillo per la disponibilità a presenziare alla seduta odierna nonostante fosse già impegnato al Senato, rileva come l'episodio odierno dimostri l'impossibilità di assicurare la costante partecipazione del Governo ai lavori parlamentari con due soli Sottosegretari per l'economia e le finanze, riservandosi quindi, di sollevare la questione presso il Presidente del Consiglio.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene come il ritardo con cui il rappresentante del Governo è intervenuto nella seduta della Commissione rappresenti, oltre che una manifestazione di disprezzo per la funzione democratica del Parlamento, l'ennesima dimostrazione dell'incapacità dell'Esecutivo di affrontare i problemi concreti del Paese.

Passando, quindi, al merito del provvedimento in esame, considera scandaloso che la maggioranza, incurante del discredito di cui è ormai circondata nel Paese, ritenga di preoccuparsi prioritariamente delle tematiche relative al finanziamento

dei partiti politici, disinteressandosi invece dei gravissimi problemi che affliggono la generalità dei cittadini e delle imprese, nel quadro della crisi economica in atto.

In particolare, richiama i segnali di allarme sempre più forti che vengono dal mondo del lavoro, citando, a titolo di esempio, la protesta messa in atto dai lavoratori della Magneti Marelli di Termini Imerese, che si sono visti costretti ad occupare gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle loro difficoltà economiche, nonché la lotta posta in essere da alcuni mesi dai lavoratori dello stabilimento Irisbus di Avellino per protestare contro l'improvvisa ed arrogante decisione della FIAT di chiudere lo stabilimento, ponendo sul lastrico migliaia di famiglie ed eliminando l'unico sito produttivo nazionale attivo nella costruzione di autoveicoli per il trasporto pubblico di passeggeri, senza individuare alcuna reale alternativa.

In tale contesto emergenziale sarebbe stato dunque meglio che i partiti della maggioranza, invece di predisporre in tutta fretta un provvedimento di facciata sul finanziamento pubblico dei partiti, si fossero accontentati di mantenere le vecchie modalità di finanziamento della politica, basate, come la storia del Paese insegna, sulle tangenti e sul malaffare. Al contrario, si è preferito avviare un intervento legislativo di falsa riforma che, tra l'altro, finirà per scardinare l'ordinamento tributario, nella misura in cui si introduce un disallineamento tra la percentuale di detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, che viene innalzata dal 19 al 38 per cento attraverso la novella dell'articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, e la percentuale di detraibilità di tale erogazioni ai fini IRES, che rimane fissata al 19 per cento, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del medesimo TUIR.

Ritiene quindi che l'intera operazione risulti assolutamente fallimentare, a testimonianza del completo scollamento tra i partiti di maggioranza e la realtà politica ed economica del Paese, e che, per tali

motivi, la Commissione debba esprimere parere contrario sul provvedimento, formulando pertanto una proposta alternativa di parere in tal senso (*vedi allegato 2*).

Angelo CERA (UdCpTP) invita il deputato Barbato a non utilizzare a fini demagogici e di polemica politica i drammi del Paese e di molti cittadini, sottolineando come, in molti casi, di cui sussistono chiari esempi in anni recenti, sono propri i soggetti che criticano moralisticamente il sistema di finanziamento dei partiti ad avvalersene senza alcuno scrupolo.

In tale contesto chiede se l'Italia dei Valori abbia mai effettivamente rifiutato o restituito rimborsi elettorali attribuiti a tale formazione politica ai sensi della normativa vigente, sottolineando come tale normativa, la quale appare certo scandalosa sotto molti punti di vista, sia stata tacitamente accettata, nei fatti, da tutte le forze politiche, comprese quelle che, ora, si scagliano con forza contro di essa.

Respinge quindi le lezioni di moralità che il deputato Barbato intenderebbe impartire, sottolineando di essere in Parlamento ormai da tre legislature e di aver saputo quindi meritare il voto degli elettori, a differenza di molti parlamentari, come lo stesso Barbato, che, essendo stati eletti nelle ultime legislatura, si sono potuti avvalere della nuova legge elettorale, la quale consente, come è noto, di entrare in Parlamento grazie all'apprezzamento personale degli elettori per i singoli candidati, ma sulla base delle decisioni dalle segreteria dei partiti in sede di definizione delle liste.

Rivendica, in tale contesto, la sua piena dignità politica e personale, nonché quella di tutte le persone oneste e corrette che compongono la Commissione, le quali non meritano certo alcuna reprimenda.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sarà messa ai voti la proposta di

parere formulata dal relatore, avvertendo che la proposta alternativa di parere formulata dal deputato Barbato sarà posta in votazione solo qualora essa fosse respinta.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5). In particolare, l'esame dei provvedimenti sarà congiunto fino alla fine dell'esame preliminare.

Ricorda che la Commissione è chiamata a formulare una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, nonché ad esprimere un parere sulla Relazione consuntiva. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le relazioni di minoranza sono anch'esse trasmesse alla Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Rammenta inoltre che nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni di settore possono essere presen-

tati gli emendamenti al disegno di legge afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza delle singole Commissioni; tali emendamenti, se approvati, saranno trasmessi in allegato alla relazione approvata sul provvedimento stesso alla XIV Commissione.

Propone quindi di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, alle ore 12 di martedì 15 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Soglia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i provvedimenti in esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 4925, recante la Legge comunitaria 2012, evidenzia innanzitutto come il provvedimento sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge n. 11 del 2005, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Esso si compone di 7 articoli e due allegati, recanti questi ultimi l'elenco delle direttive per le quali è conferita al Governo la delega per il recepimento nell'ordinamento italiano: l'allegato A, recante l'elenco delle direttive per le quali non è contemplato il parere parlamentare sui relativi schemi di decreto legislativo, e l'allegato B, contenente l'elenco delle direttive per le quali è previsto il parere parlamentare sui relativi schemi di decreto.

Passando a sintetizzare il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo per adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B entro i termini indicati nelle direttive medesime, salvo che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, essi siano già scaduti o scadano nei tre mesi successivi, nel qual caso il Governo dovrà esercitare

la delega entro 3 mesi dalla medesima data di entrata in vigore. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, i decreti legislativi dovranno essere adottati, invece, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Ai sensi del comma 3, per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali. In base al comma 9, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere i testi degli schemi di decreto, che sono sottoposti nuovamente al parere. Analogo meccanismo di doppio parere è previsto, ai sensi del comma 4, per quanto riguarda il mancato recepimento delle condizioni, formulate ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili finanziari.

I commi 6 e 7, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevedono un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione delle direttive.

Il comma 8 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.

Il comma 5 autorizza inoltre il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe,

conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie:

le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi (lettera *a*);

debbono essere introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento normativo, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione o le materie oggetto di delegificazione (lettera *b*);

ove ciò sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste, entro certi limiti, sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; nelle materie che l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa delle regioni, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni stesse (lettera *c*);

eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura si provvede, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera *d*);

all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lettera *e*);

nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lettera *f*);

in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, o di coinvolgimento di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso forme di coordinamento e rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, nonché le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (lettera g);

le direttive che riguardano le stesse materie o che comportino modifiche degli stessi atti normativi sono possibilmente attuate con un unico decreto legislativo (lettera h).

L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di legge.

L'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria si applicano le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge n. 11 del 2005, ai sensi dei quali gli oneri medesimi sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe predefinite, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, e le entrate derivanti dalle predette tariffe sono attribuite, nei limiti

previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge stessa per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato – regioni, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ai sensi del comma 2 i testi unici e i codici di settore debbono riguardare materie o settori omogenei; inoltre, si precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

L'articolo 6 stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, la quale estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (vale a dire ai cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione).

In particolare si prevede che, nel dare attuazione alla citata direttiva, il Governo, in aggiunta ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge, è tenuto a introdurre specifiche disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, anche

qualora la stessa forma di protezione sia revocata o cessata ovvero il suo rinnovo sia rifiutato.

L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, contemplata nell'Allegato B.

La direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, intende principalmente garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari (gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario), colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

Tale esigenza appare motivata dal fatto che i conglomerati finanziari debbano essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

In particolare, gli articoli 1 e 3 della direttiva, introducendo un nuovo articolo 2-bis nella direttiva 98/78/CE (relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicu-

razione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo) e un nuovo articolo 72-bis nella direttiva 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio), assoggettano alla disciplina generale dei conglomerati anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.

L'articolo 2 della direttiva 2011/89/UE, oltre a novellare numerosi articoli della direttiva 2002/87/CE (relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 142 del 2005), assegna diversi compiti alle autorità europee di vigilanza (AEV) per ciascun settore (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.

Inoltre, considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di *stress*, il medesimo articolo 2 della direttiva prevede (introducendo un nuovo articolo 9-ter nella direttiva 2002/87/CE) che il coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilisca l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di *stress* di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Le autorità di vigilanza dovranno altresì sviluppare dei parametri supplementari per le prove di *stress* a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e do-

vranno poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alla direttiva 2009/138/CE, concernente la vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione componenti di conglomerati finanziari, nonché in materia di requisiti patrimoniali di solvibilità delle predette imprese, mentre l'articolo 5 autorizza la Commissione europea a rivedere integralmente la già citata direttiva 2002/87/CE.

Segnala quindi come il termine di attuazione della direttiva sia fissato dall'articolo 6 della direttiva stessa al 10 giugno 2013, salvo specifiche deroghe indicate dal comma 3 del medesimo articolo, per le quali il termine è fissato al 22 luglio 2013.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5) evidenzia in primo luogo come, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), siano stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente. Pertanto, il Governo è tenuto a presentare alle Camere due distinte relazioni, ciascuna relativa a tali diversi aspetti, migliorando in tal modo la leggibilità e l'utilità delle informazioni fornite alle Camere in merito alle diverse tematiche oggetto dell'attività dell'Unione.

Passando ad illustrare il contenuto della Relazione, essa si articola in quattro parti ed un'appendice, contenente numerosi allegati.

La Parte Prima riferisce in merito agli sviluppi del processo di integrazione europea nel corso del 2011, affrontando separatamente i temi istituzionali, quelli della politica estera e di sicurezza comune, quelli relativi alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per le competenze della Commissione Finanze, il paragrafo 1 della Sezione Prima, il quale

evidenzia in primo luogo i temi relativi al governo dell'economia, con particolare riferimento al pacchetto di riforme messo a punto per assicurare la stabilità dell'euro e garantire una rigorosa disciplina fiscale.

In tale contesto si è rafforzato il Patto di stabilità e crescita, si è estesa la sorveglianza agli squilibri macroeconomici, si è rinforzato il coordinamento delle politiche economiche ed è stato irrobustito il quadro di regolamentazione e supervisione del settore finanziario, con particolare riferimento alla solidità degli istituti bancari, i quali sono stati sottoposti a *stress test* per valutarne il grado di adeguatezza patrimoniale, nell'ottica di una loro maggiore capitalizzazione.

Accanto alle misure sulla disciplina di bilancio, la Relazione evidenzia anche le misure per la crescita economica dell'Unione. In tale prospettiva la Commissione europea ha individuato, nell'ambito dell'Analisi annuale della crescita, cinque priorità, costituite: dal perseguimento di strategia di consolidamento fiscale orientate alla crescita; dal ripristino della normalità del sistema creditizio; dalla promozione della crescita e della competitività; dalla lotta alla disoccupazione; dalla modernizzazione della pubblica amministrazione.

Di particolare rilievo appare inoltre la presentazione del Libro Verde sugli *stability bonds*, nel quale si prospettano alcune opzioni per far fronte alla crisi dei debiti sovrani. A tal fine sono state individuate tre possibili soluzioni: sostituzione integrale dei titoli nazionali con *stability bonds* con garanzie in solido; sostituzione parziale delle emissioni nazionali con garanzie in solido; la sostituzione parziale delle emissioni nazionali con *stability bonds* senza garanzie in solido.

La Parte Seconda della Relazione riferisce in merito alla partecipazione italiana al processo normativo dell'UE nel 2011, con particolare riferimento alle linee principali della politica italiana nelle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione.

In tale contesto rileva i dati forniti circa il tasso di trasposizione nell'ordina-

mento italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno. In particolare, tali dati mostrano il miglioramento complessivo della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri, sia per quanto riguarda il tempo medio di trasposizione della normativa comunitaria, che, sebbene salito da 5 a 6 mesi, pone l'Italia tra i Paesi con minor tempo di trasposizione, sia per quanto attiene all'eliminazione dei ritardi di attuazione superiori a due anni.

Rimane tuttavia ancora non del tutto soddisfacente il dato concernente il deficit di trasposizione delle direttive, che è passato dall'1,6 al 2,1 per cento (senza tuttavia considerare le direttive comprese nella legge comunitaria 2010), sia, soprattutto, il dato relativo al deficit di conformità della legislazione italiana rispetto alla normativa UE, che è pari all'1,9 per cento rispetto al dato medio UE (0,8 per cento), ponendo l'Italia all'ultimo posto della relativa classifica.

Parimenti positivi risultano i dati concernenti le procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea.

Infatti, a fronte di un numero di infrazioni totali pari a 144 all'inizio del 2011, le infrazioni sono calate a 131 alla data del 31 dicembre 2011, con una riduzione di circa il 6 per cento, che ha consentito all'Italia, di continuare a migliorare la posizione del Paese. In tale contesto la Relazione evidenzia, peraltro, come si sia registrato un incremento delle procedure giunte ad uno stadio di aggravamento piuttosto avanzato, con circa il 15 per cento delle procedure ormai prossime al rischio di determinare sanzioni pecuniarie per il Paese.

A questo proposito si segnala come 17 delle infrazioni pendenti si riferiscano a tematiche afferenti alla fiscalità ed alle dogane, settore che rappresenta il secondo per numero di procedure in atto.

La Parte Terza illustra la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche.

In tale ambito richiama in particolare il Capitolo 8, che riferisce in merito alle iniziative nel settore delle politiche fiscali.

A tale riguardo il documento segnala in primo luogo, per quanto riguarda la fiscalità diretta, la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di direttiva relativa ad una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, finalizzata a rimuovere l'ostacolo, rispetto alla crescita del mercato comune, costituito dalla presenza nella UE di 27 regime fiscali diversi.

Con riferimento all'annosa questione concernente la riforma della revisione della direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, la Relazione evidenzia la tematica concernente la revisione degli accordi sulla tassazione del risparmio conclusi con alcuni Paesi terzi (tra i quali la Svizzera, San Marino e il Liechtenstein), al fine di adeguare tali accordi al compromesso politico raggiunto sulla riforma della predetta direttiva 2003/48. In tale ambito si segnala come l'Italia abbia presentato alcune proposte di rafforzamento dei sistemi di controllo e sanzionatori nonché in materia di *trust*.

Sono inoltre proseguiti i lavori del Gruppo per la definizione di un Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese; in tale contesto il documento sottolinea come la Commissione europea abbia avviato un dialogo con la Svizzera per incoraggiare l'applicazione, da parte di questo Paese, dei criteri del Codice. In parallelo la Commissione europea ha avviato un esame sul nuovo sistema di tassazione sulle società introdotto dal Liechtenstein, il quale potrebbe risultare pericoloso rispetto ai criteri del predetto Codice.

Per quanto attiene ai temi della fiscalità indiretta, la Relazione evidenzia la presentazione, da parte della Commissione, del Libro Bianco « Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente », che costituisce il seguito del Libro Verde precedentemente presentato in materia ed oggetto di esame da parte della Commissione Finanze, la quale ha approvato su di esso un Documento finale. In particolare si propone: una modifica del regime IVA delle transazioni intracomunitarie adottando definitivamente il prin-

cipio della tassazione nel luogo di destinazione del bene o del servizio; la riduzione dei regimi di esenzione e delle aliquote ridotte; l'abbattimento degli oneri amministrativi; il miglioramento dei metodi di riscossione e accertamento anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche.

Ancora con riferimento alle tematiche IVA, la Relazione segnala le proposte di direttiva e di regolamento sul trattamento IVA dei servizi assicurativi e finanziari, che puntano principalmente a chiarire i servizi esenti da tale tributo, nonché l'avanzamento dei lavori sulla proposta di direttiva concernente il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio. Parimenti significativa risulta la presentazione di una proposta di direttiva per quanto riguarda il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato di rimborso.

La Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie nell'Unione europea, che si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari per le quali almeno una controparte sia stabilita all'interno dell'UE, esclusi i titoli di Stato. La proposta è finalizzata a uniformare i diversi regimi nazionali in materia, a disincentivare le transazioni di natura speculativa, nonché a creare una nuova risorsa propria per il bilancio dell'UE.

Su tale proposta si è aperto un dibattito politico in sede ECOFIN, nel cui ambito è emerso il generale interesse da parte di tutti i Paesi dell'area euro, e l'opposizione del Regno Unito e della Svezia. Da parte sua, l'Italia ha mostrato una posizione di apertura, evidenziando tuttavia talune criticità legate a un possibile aumento del costo del debito pubblico.

La Commissione ha altresì presentato una proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, volta principalmente: a distinguere tra tassazione dell'energia collegata ad emissioni di CO₂ e tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti; a rivedere i livelli minimi di imposizione; a fissare livelli minimi di tassazione nazionale; ad

abolire il trattamento fiscale differenziato per il gasolio usato come carburante per usi commerciali ovvero per usi non commerciali; a razionalizzare il sistema delle esenzioni in materia. A tale riguardo l'Italia ha manifestato diverse perplessità, in particolare per quanto riguarda la rigidità del nuovo calcolo della tassazione, nonché in merito all'abolizione di alcune agevolazioni.

Per quanto riguarda i temi della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, la Commissione europea ha avviato il dibattito su una proposta di rifusione del Regolamento vigente in materia di attuazione del Regolamento n. 904/2010, concernente la cooperazione amministrativa e la lotta contro le frodi IVA. In particolare, la proposta intende determinare le modalità pratiche per la trasmissione delle informazioni relative alle norme in materia di fatturazione ed alle aliquote applicabili nell'ambito dei regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti, facilitando la possibilità, per gli Stati membri, di richiedere informazioni. Sono stati inoltre avviati i lavori per la stesura di un regolamento di applicazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative ai regimi speciali per le telecomunicazioni, la radiodiffusione ed i servizi elettronici.

Per quanto riguarda le questioni relative al recupero dei crediti fiscali, i lavori del Comitato istituito in materia hanno consentito alla Commissione di emanare due provvedimenti normativi attuativi della direttiva 2010/24/UE.

Con specifico riferimento alla cooperazione amministrativa nel settore delle accise, sono iniziati i lavori per l'emanazione di un nuovo regolamento in materia, il quale dovrebbe essere approvato nel 2012, al fine di sostituire le attuali procedure manuali o semiautomatizzate, con un sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli nei prodotti soggetti ad accisa. In tal modo sarà possibile velocizzare le informazioni tra le autorità competenti dei diversi Paesi, nonché, il superamento del segreto bancario in tale settore.

Nel corso del 2011 sono inoltre iniziati i lavori sulla proposta di regolamento che istituisce il nuovo programma d'azione per la dogana e l'imposizione fiscale nella UE, il quale dovrebbe sostituire i distinti programmi esistenti nei due settori.

Nel settore della politica doganale la Relazione segnala, in primo luogo, la revisione del regolamento UE 1383/2003, concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, la definizione di una proposta di direttiva sulle formalità delle navi in arrivo ed in partenza, la predisposizione di una proposta di modifica alla direttiva sulla circolazione dei farmaci falsificati, la revisione del Codice doganale modernizzato, nonché una serie di attività, svolte anche a livello *extra* UE per il coordinamento della posizione europea nell'ambito di organizzazioni internazionali operanti nel settore, nonché per la stipula di accordi con Paesi terzi.

Inoltre, si segnala la costituzione di un Gruppo di progetto per individuare i profili comuni di rischio in materia di sicurezza da utilizzare per i controlli sulle importazioni e le esportazioni nel e dal territorio dell'Unione europea, che ha portato all'entrata a regime di procedure informatizzate in materia, nonché i lavori per il definitivo completamento dello Sportello unico doganale, attraverso il quale le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nei processi di sdoganamento potranno dialogare in via telematica, e per la realizzazione di un nuovo sistema di autocertificazione dei trasportatori che sostituirà l'attuale sistema di certificazione di tali soggetti.

In tale ambito, la Relazione evidenzia inoltre la collaborazione fornita dall'Italia, soprattutto attraverso l'Agenzia delle dogane, per accrescere l'integrazione e l'armonizzazione tra le diverse amministrazioni doganali, con particolare riferimento ai controlli ed alla definizione di regole comuni. A tal fine l'Italia ha partecipato attivamente al Gruppo di progetto «*Customs 2013*», sulla normativa sanzionatoria doganale, nonché al Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio UE.

In tale contesto si è dedicata particolare attenzione al fenomeno della sottofatturazione, giungendo, anche su sollecitazione italiana, alla costituzione di un Gruppo di Progetto in materia.

Si è altresì concluso l'esame della proposta della Commissione europea per l'adozione di un regolamento relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), finalizzato a migliorare la cooperazione tra l'OLAF e le autorità nazionali.

Inoltre, è proseguito il rafforzamento della cooperazione doganale con i Paesi terzi, anche tramite accordi di mutua assistenza amministrativa per accrescere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni competenti, assicurare la corretta applicazione delle legislazioni, rendere più trasparente l'interscambio commerciale, e rafforzare la lotta alle frodi.

In merito all'attività della Guardia di finanza nel settore della lotta alle frodi fiscali ed alla criminalità economica e finanziaria, il documento sottolinea l'azione del Corpo a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche in cooperazione con le Regioni, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali europei.

Inoltre, si evidenzia, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la cooperazione fornita dal Corpo a livello di Europol (ora trasformato in Agenzia europea di polizia), sui temi del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo, l'attività volta a perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali europee e nazionali, la partecipazione alla rete di cooperazione permanente sugli scambi intracomunitari soggetti ad IVA, la partecipazione al Programma europeo FISCALIS per l'integrazione e coordinamento dei controlli sui contribuenti degli Stati membri, nonché la cooperazione nel settore del contrasto alle frodi IVA.

Passando alle tematiche concernenti i mercati finanziari, la Relazione evidenzia la conclusione dei negoziati, in sede europea, sulla revisione del Regolamento

concernente le agenzie di *rating* del credito, e intende superare il precedente approccio regolatorio, basato su una sostanziale autoregolamentazione delle predette agenzie, con l'obiettivo di assicurare l'indipendenza e l'obiettività dei giudizi di *rating*, di garantire la qualità delle metodologie e l'affidabilità dei giudizi, nonché di assicurare un'efficace vigilanza in tutta l'area della UE.

Si sono inoltre conclusi i negoziati sulla direttiva concernente i gestori dei fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE), che estende il raggio d'azione della regolamentazione e della vigilanza a tale tipologia di fondi, introducendo, in particolare, un regime autorizzatorio, in base al quale ciascun gestore di fondi per commercializzarne le quote in uno Stato membro della UE, dovrà ottenere l'autorizzazione da uno Stato membro, effettuando una notificazione alle rispettive Autorità di vigilanza, qualora intenda operare in uno Stato membro diverso da quello di autorizzazione.

La Relazione dà inoltre conto dei negoziati in corso su una serie di atti normativi concernenti alcuni aspetti cruciali della disciplina sui mercati finanziari.

Si tratta, in particolare:

della proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e sui *credit default swap* (CDS), che intende definire un quadro legislativo comune in materia, nonché assicurare un maggior coordinamento fra gli Stati membri, al fine di garantire un miglior funzionamento del mercato ed un elevato livello di protezione degli investitori: a tale riguardo si stabilisce particolare, per i privati, un obbligo di notifica alle competenti autorità e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette relative a determinati strumenti finanziari, nonché delle disposizioni riguardanti vendite allo scoperto;

della proposta di direttiva di sistemi di indennizzo per gli investitori che incrementa ed armonizza i livelli di indennizzo, nonché i metodi di finanziamento dei medesimi sistemi tra i vari Stati membri dell'UE;

di una proposta di regolamento sui contratti derivati *over the counter* (OTC), non scambiati nei mercati regolamentati, che ha visto il forte impegno dell'Italia nelle fasi del negoziato;

di una proposta di regolamentazione dei depositari centrali di titoli, vale a dire le entità di livello più alto che detengono titoli per conto di altri e che svolgono funzioni di custodia, registrazione e movimentazione degli stessi: a tale riguardo la Relazione sottolinea la particolare delicatezza dei profili concernenti l'autorizzazione delle attività di tali soggetti nonché della ripartizione delle competenze tra le Autorità di vigilanza coinvolte;

di una proposta di regolamentazione sulla certezza giuridica in materia di gestione accentrata di valori mobiliari, al fine di definire una normativa armonizzata sul possesso dei titoli e sui relativi diritti di disposizione, sulle possibili sovrapposizioni tra le diverse discipline in materia nonché sulla fruizione dei diritti scaturenti dai predetti titoli: a tale riguardo la posizione italiana è tesa a consentire la gestione accentrata solo ad entità regolamentate, pur favorendo la dematerializzazione completa dei titoli stessi, nonché a garantire la neutralità della normativa rispetto al tipo di diritti riconosciuti all'investitore sui propri titoli.

Si sono inoltre avviati i lavori per la definizione di una direttiva in materia di conti annuali e consolidati delle società di capitali, volta a semplificare gli obblighi relativi e a ridurre i costi connessi, per la definizione di una proposta di direttiva di modifica della cosiddetta direttiva *Transparency* (direttiva 2004/109/CE) in materia di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti, nonché per la definizione di una proposta di direttiva sui contratti di credito relativi ad immobili residenziali, concernente in particolare le informazioni che creditori ed intermediari devono fornire ai consumatori, al fine di consentire a questi ultimi una scelta responsabile in merito alla stipulazione del mutuo.

Più in generale, la Relazione informa in merito alla partecipazione dell'Italia ai lavori del Comitato per i servizi finanziari, il quale ha soprattutto esaminato le questioni concernenti la regolamentazione finanziaria, in vista delle decisioni dell'ECOFIN, nonché in merito alla partecipazione ad alcuni comitati di settore, tra i quali si segnala il Comitato bancario europeo ed il Gruppo di lavoro per la riforma dei requisiti patrimoniali delle banche.

Per quanto riguarda il settore del diritto societario, la Relazione evidenzia l'arresto dei negoziati sul progetto di regolamento concernente la Società privata europea (SPE), soprattutto a causa dell'atteggiamento di chiusura assunto in materia dalla Germania e da altri Paesi nordici, in particolare per quanto riguarda il tema della partecipazione dei dipendenti alla gestione. Nonostante tale difficoltà, è invece proseguito il processo di consultazione in vista dell'adozione di un regolamento europeo di disciplina della Fondazione europea.

È stata quindi adottata la direttiva che introduce un regime semplificato di pubblicazione dei bilanci delle microsocietà e che prevede l'interconnessione dei registri delle imprese.

A tale riguardo la Relazione evidenzia come in materia si sia giunti ad una soluzione di compromesso tra la proposta iniziale della Commissione europea, che prevedeva la totale esenzione dalla pubblicazione dei bilanci, e la posizione di quei Paesi, tra cui l'Italia, che considerava eccessiva tale ipotesi, in quanto pericolosa sul piano della trasparenza e certezza del diritto. Con specifico riferimento all'interconnessione con i registri delle imprese, la direttiva, integrando una serie di direttive in materia di diritto societario, prevede la costituzione di una piattaforma centrale europea che permetterà lo scambio di informazioni in materia e la cooperazione amministrativa tra i diversi registri e le autorità competenti.

In tale contesto particolare attenzione è stata poi dedicata ai temi delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso la presentazione, da parte della Commissione

europea, di un Documento di revisione dello *Small business Act*, che segnala, tra l'altro, l'esigenza di favorire la diffusione dello strumento del *venture capital* per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di capitali e incrementare la patrimonializzazione di una categoria di imprese che è storicamente caratterizzata da una scarsa capitalizzazione.

A tale proposito la Relazione richiama l'approvazione della legge n. 180 del 2011, recante lo Statuto delle imprese, la quale, nello stabilire i diritti fondamentali delle imprese, promuove, tra l'altro, la trasparenza nei rapporti tra imprese e banche, introducendo l'obbligo, per queste ultime, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia un rapporto sulle condizioni creditizie medie praticate, e delega il Governo a recepire la direttiva 2011/7/CE, che ha fissato in trenta giorni il termine massimo dei pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla pubblica amministrazione e in sessanta giorni il termine per i pagamenti tra privati.

La Relazione è infine corredata da un'Appendice, a sua volta articolata in 12 allegati, tra i quali si annovera l'elenco dei principali atti legislativi dell'Unione in corso di elaborazione, l'elenco dei ricorsi presentati dal Governo italiano nel 2011, nonché le liste delle direttive attuate, di quelle contenute nella legge comunitaria 2010 e nel disegno di legge comunitaria 2011 e di quelle attuate dalle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

C. 5178 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, con l'eccezione di quello della Commissione Lavoro, la quale ha convenuto di non pronunciarsi sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, rilevando come esso si rendesse necessario, da un lato, per completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011 e, dall'altro, per adeguare la formulazione dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario, chiarendo, in sostanza, che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche per la concessione di linee di credito, nonché in caso di sconfinamenti, si applicano esclusivamente alle previsioni contrattuali stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Giudica positiva, quindi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del provvedimento, introdotta nel corso del-

l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la quale stabilisce che la commissione di istruttoria veloce nel caso di sconfinamenti non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, per sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro, per un solo periodo, non superiore a sette giorni consecutivi in ciascun trimestre bancario, sia pure osservando, in proposito, che si sarebbe potuto prevedere un limite superiore a quello indicato nella norma.

Più in generale, ritiene che il Governo, dimostrando un coraggio maggiore rispetto a quello dimostrato dalle misure finora adottate, debba attivarsi affinché gli istituti di credito riprendano a erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese, anziché adottare atteggiamenti restrittivi ed eccessivamente prudenti, che ostacolano, di fatto, ogni tentativo di stimolare un recupero dell'economia. A tale proposito rileva come l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Osservatorio sull'erogazione del credito, con i poteri elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge, non rappresenti certamente una soluzione a questo problema, sottolineando, altresì, come un adeguato sostegno economico da parte del sistema creditizio sia di importanza cruciale per stimolare la crescita economica.

Al di là del voto favorevole che il proprio gruppo esprimerà sul decreto-legge in esame, da considerare, per le ragioni innanzi indicate, alla stregua di un provvedimento dovuto, chiede pertanto che il Governo adotti iniziative più efficaci per rilanciare l'economia, segnatamente attraverso un incremento dei finanziamenti, a tal fine necessari, da parte degli istituti di credito.

Angelo CERA (UdCpTP), pur rilevando come la situazione attuale avrebbe richiesto, e giustificato, misure più coraggiose e più incisive, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, auspicando che il Governo compia ogni sforzo affinché le banche riprendano a erogare quei finanziamenti che si rendono necessari per rilanciare l'economia e per

consentire alle famiglie italiane di riprendere a sperare in un futuro migliore.

Riconosce, quindi, che le disposizioni recate dal decreto-legge rappresentano comunque un primo passo nella direzione auspicata, sottolineando come sia generalmente avvertito il bisogno di una maggiore consapevolezza, a livello istituzionale, della condizione di sofferenza nella quale si trovano, soprattutto nel Mezzogiorno, moltissime famiglie, nonché le piccole aziende agricole e artigianali.

Chiede, quindi, al Sottosegretario di farsi interprete, presso il Presidente del Consiglio, dell'esigenza, emersa nel corso del dibattito, che il Governo assuma iniziative più coraggiose e più efficaci.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, ritiene doveroso evidenziare, tuttavia, come le misure recate dal decreto-legge n. 29 del 2012, finalizzate a risolvere talune specifiche problematiche, non possano essere considerate un toccasana per i gravissimi problemi che affliggono l'intero Paese, comprese le aree tradizionalmente contraddistinte da un più elevato grado di sviluppo e, quindi, di ricchezza, come, ad esempio, il Veneto, regione nella quale ha modo di avere contezza, anche nel corso della sua attività professionale nel campo della consulenza fiscale, delle difficoltà incontrate dalle famiglie e dalle imprese.

Rivolge, pertanto, un appello al Presidente del Consiglio, affinché siano adottati provvedimenti straordinari, in mancanza dei quali sarebbe illusorio immaginare una ripresa dell'economia italiana.

Cita, in proposito, l'editoriale pubblicato oggi dal quotidiano *Il Sole 24 Ore*, a firma di Fabrizio Forquet, dal titolo « Sporcatevi le mani », nel quale si evidenzia come i prestiti alle imprese siano sostanzialmente bloccati e come non sia realistico attendersi un aiuto, per uscire dalla crisi, da parte degli investitori esteri, dal momento che, dal 2000 a oggi, la quota di flussi diretti in entrata nei Paesi dell'Unione europea è scesa dal 47 al 32 per

cento, mentre in Asia si è passati dal 21 al 27 per cento e, in Sud America, dal 7 al 10 per cento.

Evidenzia, quindi, come la politica di restrizione del credito attuata dalle banche – le quali non esitano a chiedere agli imprenditori di rientrare, in parte o addirittura totalmente, dai fidi loro concessi – metta in pericolo la sopravvivenza anche di quelle imprese che, fino a qualche tempo fa, mostravano un andamento positivo e riuscivano comunque a far fronte alle difficoltà poste dalla crisi.

Auspica, infine, che il Governo valuti, anche in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega in materia fiscale, la possibilità di introdurre alcune agevolazioni tributarie in favore del tessuto produttivo, ad esempio prevedendo la rivalutazione dei cespiti aziendali, che darebbe sostegno alle imprese senza determinare oneri per l'Erario.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto nettamente contrario del proprio gruppo sul provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP) ribadisce come il Governo, intervenuto con molta solerzia per soddisfare le richieste degli istituti di credito, non abbia saputo dimostrare analogo sensibilità nei confronti delle esigenze delle imprese, invano prospettate dal gruppo della Lega Nord Padania attraverso le proposte emendative presentate al decreto-legge, nonché nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

In particolare, lamenta come i tavoli istituiti per dare soluzione al gravissimo problema della carenza di liquidità delle imprese non abbiano prodotto, fino a oggi, i risultati sperati, a dispetto dell'enfasi che ne aveva accompagnato la costituzione.

Ritiene quindi ancora più censurabile l'atteggiamento del Governo, ove si consideri che la disponibilità a instaurare un confronto sulla predetta questione, al fine di introdurre nel provvedimento le necessarie modifiche, è stata dallo stesso subordinata al ripristino del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, soppresso dal

Senato, in materia di trattamento pensionistico degli alti burocrati statali colpiti dall'introduzione del tetto agli emolumenti pubblici, palesando inequivocabilmente la volontà dell'Esecutivo di tutelare gli interessi di pochi, disinteressandosi completamente, invece, dei bisogni dell'intera collettività.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, a conclusione dell'esame in sede referente, de-

sidera ringraziare il relatore Strizzolo per il lavoro svolto.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO 1

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 4826 ed abbinata, recante «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a riformulare il comma 2 dell'articolo 8, il quale, nel conferire una delega al Governo per l'armonizzazione del regime tributario delle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle iniziative umanitarie con quello stabilito dall'articolo 4 del testo

unificato per le detrazioni delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, utilizza la dizione di «detrazioni sulle erogazioni liberali», laddove occorrerebbe riferirsi più correttamente alle detrazioni di tali erogazioni dall'imposta lorda;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, il quale sostituisce, a decorrere dal 2013, il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativamente al regime tributario delle detrazioni ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, verifichi la Commissione di merito come tale norma si armonizzi con la previsione del già citato comma 2 dell'articolo 8, il quale conferisce sulla medesima materia una delega al Governo della durata di 120 giorni;

b) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, si consideri che il Governo si accinge a presentare un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale che dovrebbe riguardare anche la revisione delle agevolazioni tributarie vigenti.

ALLEGATO 2

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 e abb.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO BARBATO**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 4826 ed abbinata, recante «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

stigmatizzato come la maggioranza ed il Governo si preoccupino di intervenire sulla disciplina del finanziamento ai partiti politici invece di preoccuparsi dei problemi drammatici che affliggono il Paese, in particolare le famiglie, i giovani, i disoccupati i precari, gli anziani e le piccole e medie imprese, testimoniati dal tragico fenomeno, sempre più diffuso, degli imprenditori indotti alla disperazione ed al suicidio dall'impossibilità di assicurare la sopravvivenza delle loro imprese e di far fronte ai propri impegni con i lavoratori;

evidenziato come la fretta con cui si intende intervenire su questo tema testi-

moni, oltre che dell'evidente incapacità a comprendere ed affrontare i reali problemi del Paese, della vergognosa sudditanza dell'Esecutivo, e della classe politica che lo sostiene, agli interessi di alcune cricche di potere, nonché dei grandi poteri bancari e finanziari, confermata del resto anche dalla decisione, assunta con il decreto – legge n. 29 del 2012, di tutelare gli istituti di credito, sostanzialmente svuotando il divieto, opportunamente stabilito dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, di applicare commissioni sui contratti di concessione di credito e sugli sconfinamenti;

sottolineato come ogni risorsa finanziaria disponibile debba essere in questa fase destinata in primo luogo a sostenere i consumi delle famiglie meno abbienti e a garantire il pagamento in tempi brevi dell'enorme ammontare di crediti vantati dalle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, nei confronti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

rilevata altresì l'esigenza di costringere il sistema creditizio a svolgere correttamente la sua funzione, eliminando il comportamento scandaloso, protervo e miope delle banche, le quali esigono commissioni e tassi di interesse esorbitanti dai correntisti e dei comuni cittadini, mentre riservano trattamenti privilegiati ai politici ed al loro *entourage*, nonché vincolandole ad utilizzare per l'erogazione di finanzia-

menti a tasso calmierato alle famiglie ed alle imprese almeno una parte dei crediti agevolati che esse hanno ottenuto dalla Banca centrale europea;

richiamata la necessità di rispondere prioritariamente alle esigenze del lavoro e del mondo produttivo, ponendo immediata attenzione ai segnali d'allarme che sempre più forti si levano da ogni parte del territorio nazionale ed in particolare dalle regioni del Mezzogiorno, tra i quali si richiamano, a titolo di esempio, la protesta messa in atto dai lavoratori della Magneti Marelli di Termini Imerese, i quali hanno deciso di occupare gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate per porre all'attenzione delle istituzioni la difficilissima situazione lavorativa in cui si dibattono, nonché le iniziative di lotta poste in essere dai lavoratori dello stabilimento Irisbus di Avellino, che, nel totale disinteresse dell'Esecutivo, sono stati messi di fronte all'improvvisa ed unilaterale decisione della FIAT di chiudere l'unico stabilimento attivo in Italia nella produzione di autoveicoli per il trasporto pubblico;

rilevato come il generale discredito in cui è caduta la classe politica in questi anni non possa essere certo superato né con operazioni di palazzo né con le affrettate iniziative di falsa riforma di cui il testo unificato in esame è l'ennesima dimostrazione, ma dando invece finalmente alla cittadinanza il segnale concreto che la politica, liberandosi di tutte le incrostazioni clientelari e partitocratiche che l'hanno fino ad ora zavorrata, si è riappropriata, con rigore e senso di responsabilità, e senza alcuna suppletiva tecnica, del suo ruolo di direzione e di guida, per risolvere i reali problemi della

gente e per guidare il Paese al di fuori dell'attuale difficilissima congiuntura socio-economica;

sottolineato altresì come il testo unificato introduca elementi di confusione nel regime delle imposte sui redditi, segnatamente in quanto l'articolo 4, comma 1, sostituendo, a decorrere dal 2013, il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), innalza dal 19 al 38 per cento la percentuale di detraibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, mentre, all'articolo 78 del TUIR, rimane fissata al 19 per cento la percentuale di detraibilità delle medesime erogazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con un evidente disallineamento tra i due regimi;

evidenziata la mancanza di coordinamento nell'attività legislativa della maggioranza e del Governo, testimoniata dal fatto che il comma 2 dell'articolo 8, conferisce una delega al Governo per l'armonizzazione del regime tributario delle erogazioni liberali in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle iniziative umanitarie con quello stabilito dall'articolo 4 del testo unificato per le detrazioni delle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, laddove l'Esecutivo sta per presentare un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale che dovrebbe riguardare anche la revisione delle agevolazioni tributarie vigenti,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa (<i>Esame e rinvio</i>)	61
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 Iannaccone e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	64
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	71

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06812 D'Incecco: Mantenimento della rimborsabilità di Nimesulide da parte del Servizio sanitario nazionale	68
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-06813 Di Virgilio: Disciplina in materia di età pensionabile del personale dirigente sanitario .	69
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-06814 Di Biagio: Informazione medica sui rischi della gravidanza	69
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-06815 Binetti: Iniziative di prevenzione e controllo sull'uso di psicofarmaci da parte degli adolescenti	69
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
AVVERTENZA	70

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 10.50.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.

C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BINETTI (UdCpTP), *relatore*, rileva che le proposte di legge nn. 2060 e

4753 intendono assicurare il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie.

Come sottolineato dalle relazioni illustrative di entrambe le proposte, le persone affette da epilessia sono spesso costrette ad affrontare i problemi correlati non solo alla malattia, ma anche ai pregiudizi e alla disinformazione collegati alla patologia, presente sotto forma di ben quaranta sindromi epilettiche accomunate dalla stessa connotazione neurologica, ma distinte per prognosi e per approccio terapeutico. I persistenti preconcetti culturali e la mancanza di un'adeguata conoscenza della malattia, « costituiscono la base concreta della condizione discriminante » delle persone affette da epilessia, una malattia sociale, come qualificata dal decreto del Ministero della sanità 5 novembre 1965, per la quale viene riconosciuta l'importanza dell'informazione e dell'educazione sanitaria, nonché della predisposizione di adeguati programmi.

Pertanto, entrambe le proposte di legge rilevano l'importanza dell'informazione e di una maggiore conoscenza della malattia proponendo a tal fine l'istituzione di corsi di medicina specialistica oltre che della Commissione nazionale per la lotta contro l'epilessia, incaricata di predisporre e proporre azioni per migliorare le terapie e l'integrazione delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie. Riconoscendo la diversa prognosi delle sindromi epilettiche, esse sottolineano inoltre « la necessità del riconoscimento dei casi di guarigione » affinché l'attestazione della superata condizione patologica rimuova le limitazioni e le discriminazioni generate dalla patologia, oltre a richiamare l'urgenza di istituire adeguati percorsi integrativi per le persone affette da sindromi epilettiche invalidanti. In ultimo, particolare attenzione viene dedicata alle condizioni di rilascio e rinnovo e delle patenti speciali e alle agevolazioni relative al diritto alla mobilità e al lavoro.

Prima di procedere all'esame dell'articolo dei due provvedimenti, ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che l'epilessia è una malattia neurologica che

si esprime in forme molto diverse. Tale diversità si riflette nelle prognosi relative alle diverse patologie: la maggior parte delle epilessie sono compatibili con una vita assolutamente normale; altre forme sono invece di maggior gravità. L'incidenza dell'epilessia e delle crisi non provocate è più alta nel primo anno di vita, decresce e si riduce durante l'adolescenza, rimanendo relativamente stabile durante l'età adulta per poi crescere di nuovo nell'età avanzata. Fra le sindromi epilettiche si distinguono epilessie generalizzate e localizzate, sintomatiche (dovute a malformazioni, traumi, tumori) e idiopatiche (causate da un difetto genetico).

Fa altresì presente che l'epilessia può essere curata con terapia farmacologica e con la chirurgia dedicata alle epilessie. La terapia farmacologica prevede l'utilizzo di farmaci antiepilettici (FAE) impiegati allo scopo d'impedire la ricorrenza delle crisi. I FAE tradizionali, utilizzati fin dalla anni '80, si sono dimostrati diversamente efficaci ma, se utilizzati in modo appropriato, circa il 50 per cento dei pazienti di nuova diagnosi riesce a ottenere il controllo completo delle crisi immediatamente dopo l'inizio del trattamento e un ulteriore 10-20 per cento raggiunge la remissione dopo una o più variazioni della posologia o dopo aver cambiato il tipo di FAE. Soltanto il 30-40 per cento dei pazienti risulta resistente al trattamento farmacologico con i FAE tradizionali. L'utilizzo dei FAE è condizionato oltre che dall'efficacia anche dalla tollerabilità. Per i FAE tradizionali sono note varie reazioni avverse. Dall'inizio degli anni '90 sono stati sviluppati e messi in commercio nuovi FAE, il cui impiego è risultato più tollerato e la cui efficacia risulta più incisiva.

Evidenzia, poi, che la chirurgia delle epilessie rappresenta un approccio terapeutico applicabile nei casi di epilessia con crisi frequenti o invalidanti, non trattabile farmacologicamente. In presenza di crisi controllate farmacologicamente, l'intervento neurochirurgico è preso in considerazione solo se la lesione cerebrale ha una potenzialità evolutiva. Semplificando, afferma che gran parte delle sindromi epi-

lettiche, soprattutto quelle idiopatiche, possono essere controllate con cure adeguate fino alla completa remissione; e chi ne è affetto può condurre una normale vita scolastica, lavorativa e sociale.

Dalla Relazione sullo stato sanitario nel paese 2009-2010 risulta che in Italia le persone affette da epilessia sono circa 500.000, di cui circa 125.000 con forme resistenti alla terapia farmacologica. L'incidenza annuale di epilessia in Italia è di 33,1 nuovi casi per 100.000 abitanti, per un totale di 29.500-32.500 nuovi casi per anno.

Come illustrato nella Linea Guida Diagnostica e trattamento dell'epilessia, in Italia i servizi sanitari che si rivolgono ai pazienti con epilessia sono strutturati in modo vario ma prevedono, in genere, la presenza di neurologi dell'adulto o dell'età evolutiva, oppure la cooperazione integrata tra medici esperti e altri professionisti come gli psicologi, i tecnici di neurofisiopatologia, gli infermieri professionali e altre figure che operano in centri per la diagnosi e terapia delle epilessie. Nella linea Guida viene inoltre sottolineata l'importanza della costituzione di una rete per le epilessie, costituita a livello di singole o più regioni, e impegnata per il conseguimento di obiettivi assistenziali comuni da sottoporre a verifica continua.

Entrando nel merito dei due provvedimenti che la Commissione si appresta ad esaminare, osserva che la proposta di legge n. 2060 (Saltamartini ed altri), presentata il 14 gennaio 2009, reca norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia; essa si compone di quattro articoli.

In particolare, l'articolo 1 pone l'accento sulla necessità del riconoscimento della guarigione, stabilendo in tal senso che la persona, già affetta da uno stato patologico invalidante, la cui guarigione è certificata da un medico specialista e accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è considerata clinicamente guarita. A seguito dell'accertamento della guarigione, decadono tutte

le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e alla persona la cui guarigione è stata accertata non possono essere richieste dichiarazioni riferite al precedente stato patologico né possono essere operate nei suoi confronti discriminazioni da esso derivanti.

L'articolo 2 individua i diritti delle persone con epilessie farmaco-resistenti alle quali è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento, anche ai fini dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili di cui alla legge n. 68 del 1999. A seguito dell'accertamento effettuato dalla commissione è inoltre riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che determina fra l'altro priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute, con decreto ministeriale, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, della Commissione nazionale permanente per le epilessie, con compiti programmatici, formativi e di proposta, e ne disciplina la composizione.

L'articolo 4 reca norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, prevedendo specifiche disposizioni in tema di costi, di modalità di rilascio e di rinnovo ed adempimenti da parte del medico che formula la diagnosi di epilessia qualora tale patologia possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli e motoveicoli.

Per quanto concerne l'altra proposta di legge in esame, n. 4753 (Nunzio Francesco Testa e altri), presentata il 3 novembre 2011, rileva come questa – che si compone di sette articoli – rechi disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia.

L'articolo 1 definisce la finalità del provvedimento, diretto a consentire e ad assicurare la piena integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia e delle loro

famiglie, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, diagnosi precoci e adeguate terapie.

L'articolo 2 individua quali destinatari della proposta di legge i pazienti affetti da epilessia certificata da un medico specialista, i pazienti affetti da epilessia farmaco-resistenti, i pazienti di cui è stata certificata la guarigione dall'epilessia.

L'articolo 3, analogamente all'articolo 3 della proposta di legge n. 2060, istituisce presso il Ministero della salute la Commissione nazionale per la lotta contro l'epilessia, con compiti di monitoraggio, formativi e informativi. In particolare tale norma prevede che il monitoraggio delle percentuali di invalidità stabilite per le epilessie e il conseguente aggiornamento sia effettuato sulla base della classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. Diversamente, l'articolo 3 della proposta di legge n. 2060 non reca alcun riferimento circa il tipo di classificazione da utilizzare, indicando la necessità che le percentuali di invalidità stabilite siano costantemente monitorate in relazione alla condizione patologica dei pazienti.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 dispone in merito alla promozione dell'informazione e della formazione, prevedendo che il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole, con le organizzazioni di volontariato e di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private, promuova campagne di informazione e di formazione dirette a scopi divulgativi e di diffusione della conoscenza tra i cittadini, il personale medico, le famiglie, la scuola.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso ogni regione, di Centri di riferimento regionali – istituiti dal Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – in grado di assicurare un tratta-

mento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai pazienti affetti da epilessia, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e dei familiari.

L'articolo 6, recante norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, presenta un contenuto simile a quello dell'articolo 4 della proposta di legge n. 2060, sopra esaminato.

L'articolo 7, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

In conclusione, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame, al fine di dare un piccolo ma significativo segnale concreto alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, condivide l'auspicio espresso dal relatore con riferimento alla rapida approvazione delle proposte di legge in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.20.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Testo unificato C. 4826 Iannaccone e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 4826 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Rileva che il provvedimento in esame è volto ad adeguare l'ordinamento dei finanziamenti ai partiti, dettando nuove norme per i rimborsi elettorali e riducendo i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici, nonché disposizioni in materia di personalità giuridica dei partiti e movimenti politici, di pubblicità e controllo dei loro bilanci e di erogazioni liberali in favore dei medesimi.

Evidenzia, in particolare, che la proposta di legge disciplina le modalità di finanziamento e controllo sui partiti specificando anche che gli stessi devono dotarsi di uno statuto e stabilisce i contenuti dello statuto stesso, con particolare riguardo all'indicazione dell'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria; sono previste, inoltre, misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica; vengono adottate misure per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici (la quota di detrazione di imposta per le erogazioni liberali è elevata dal 19 al 38 per cento per importi fino a 10.000 euro); infine, si prevede una delega al Governo, entro centoventi giorni, per l'emanazione di un testo unico delle leggi sul finanziamento e sulle agevolazioni in favore dei partiti e movimenti politici, dei candidati e degli eletti con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, ritenendo le disposizioni della proposta di legge in esame e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai movimenti e partiti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie. Sempre entro il medesimo termine, il Governo è altresì delegato ad adottare un decreto legislativo in materia

di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del testo unico sulle imposte sui redditi, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di armonizzare il relativo regime a quello stabilito dall'articolo 4 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

Alla luce dell'esame del contenuto del provvedimento osserva che, sebbene esso abbia una generica rilevanza sociale, non contiene profili che rientrino nello specifico ambito di competenza della XII Commissione. Propone, pertanto, di esprimere un nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento.

Gero GRASSI (PD) rileva la presenza nel testo del provvedimento di due profili problematici. Il primo concerne l'articolo 4, nella parte in cui non consente di poter detrarre le somme eccedenti i 10.000 euro annui, ritenendo che si tratti di una disposizione che di fatto non favorisce tali erogazioni. Il secondo profilo problematico attiene alla disparità, a suo avviso assolutamente ingiustificata, che si viene a creare nel momento in cui si aumenta l'entità della detrazione sulle erogazioni liberali versate ai partiti, determinandola in misura pari al 38 per cento, non estendendo tale disciplina anche alle ONLUS e al mondo dell'associazionismo.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) osserva, in generale, che la democrazia non può non avere dei costi per essere realmente tale, che la politica sta alla democrazia così come l'aria sta alla vita. Ritiene che l'antipolitica sia soltanto caos e che possa portare alla dittatura.

Pur ammettendo che la politica abbia delle gravi responsabilità, ritiene tuttavia che non si possa pensare di eliminare i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici, ponendo il finanziamento totalmente in capo ai soggetti privati. Pur condividendo l'esigenza di predisporre adeguati controlli e

misure di trasparenza nei confronti dei partiti, fa tuttavia notare come essi dovrebbero essere estesi anche ad altri campi, diversi dalla politica. A questo proposito cita, ad esempio, il caso del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'ambito del quale si annoverano guadagni molto elevati.

Per le ragioni esposte, preannuncia la propria astensione rispetto alla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia il fatto che, a suo avviso, si tratta di un provvedimento con un valore simbolico molto rilevante, peraltro già distrutto dai commenti intervenuti in queste ultime ore. Nonostante, quindi, una valutazione complessivamente favorevole, ritiene tuttavia che vi siano alcuni aspetti che suscitano perplessità, tra cui la disparità che si viene a creare tra i partiti politici e il mondo delle associazioni, in quanto per i primi soltanto si prevede un incremento dell'entità delle detrazioni sulle erogazioni liberali versate in loro favore.

Andrea SARUBBI (PD), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Patarino, condivide la considerazione per la quale la politica ha indubbiamente dei costi. Tuttavia, ritiene che la Commissione non possa dare un nulla osta al successivo *iter* dell'esame del provvedimento, dal momento che esso privilegia ingiustificatamente i partiti politici rispetto alle ONLUS e, in generale, al cosiddetto terzo settore, prevedendo un aumento degli sgravi fiscali per le sole erogazioni effettuate in favore dei primi.

Laura MOLTENI (LNP) esprime forti perplessità in merito al provvedimento in esame, evidenziando come esso reintroduca di fatto il finanziamento pubblico dei partiti nonostante quest'ultimo sia stato soppresso mediante referendum. Considera poi ancora più paradossale il fatto che il provvedimento preveda diverse misure che riguardano i partiti senza però andare a definire giuridicamente un partito e un movimento politico. Pur repu-

tando la necessità di prevedere tutte le misure volte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, fa notare come queste non abbiano senso se preliminarmente non si dà piena attuazione a quanto indicato nell'articolo 49 della Costituzione, prevedendo anche una definizione giuridica esatta di partito politico e movimento politico in quanto tale.

Ritiene, inoltre, che sia incongruo il fatto che per le erogazioni liberali ai partiti si passi da una detrazione del 19 per cento ad una del 38 per cento, in dissonanza con quanto previsto per la normativa relativa alle associazioni ONLUS ed al cosiddetto terzo settore.

Ileana ARGENTIN (PD) fa notare come, attraverso il provvedimento in esame, si stia rispondendo al populismo e alla demagogia con altrettanta demagogia. Ritiene, infatti, che si tratti di una proposta di legge scandalosa, che tornerà indietro come un *boomerang* allo stesso Parlamento che la sta approvando. A suo avviso, pertanto, sarebbe stato opportuno effettuare una scelta politicamente più corretta.

Paola BINETTI (UdCpTP) evidenzia come il Parlamento stia esaminando una delle proposte di legge più attese dal Paese, cercando di ottenerne il consenso, dopo essere stato vittima di una compagna massacrante da parte della stampa. Osserva che la percezione diffusa è quella per cui i partiti ricevono molti soldi, che gestiscono in modo del tutto arbitrario. Ricorda, poi, che per diversi partiti si è verificata la tragedia di amministratori che, con la loro condotta, hanno infangato la politica.

Fa notare, inoltre, come il testo in esame non rechi alcuna disposizione volta a risolvere il grave problema della precarietà della situazione in cui si trovano le persone che lavorano all'interno dei partiti. A suo avviso, sarebbe necessario prevedere la stabilizzazione di questo personale, legata almeno alla durata complessiva della legislatura.

Condivide, infine, le considerazioni svolte dall'onorevole Sarubbi e da altri colleghi intervenuti circa l'esigenza di estendere anche alle ONLUS e al terzo settore le disposizioni che prevedono un aumento della detrazione fiscale per le erogazioni disposte in favore di partiti politici.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) esprime un parere complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, ritenendo che il suo *iter* debba proseguire presso la Commissione di merito e, successivamente, presso l'Assemblea. Osserva, tuttavia, che, se ciclicamente i partiti politici vengono a trovarsi nella situazione in cui si trovano oggi, ciò significa, evidentemente, che c'è qualcosa che non funziona a livello strutturale.

Per quanto concerne, poi, la questione relativa alle detrazioni fiscali per le erogazioni in favore delle ONLUS, ritiene che si tratti di un capitolo completamente diverso, facendo notare come anche in questo settore vi siano soggetti e comportamenti da stigmatizzare.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) mostra apprezzamento per gli interventi svolti dai colleghi, ritenendo che il dibattito che ha avuto luogo sia stato molto approfondito. Ritiene che la soluzione preferibile sarebbe l'adozione di un parere favorevole con condizioni, concernenti l'esigenza di prevedere maggiori controlli e misure tese a favorire la trasparenza dei partiti, nonché di porre rimedio alla discrepanza che si verrebbe a creare tra partiti politici, da un lato, e il mondo delle associazioni, dall'altro, a netto vantaggio dei primi.

Luciana PEDOTO (PD) condivide molte delle perplessità manifestate dai colleghi intervenuti, con particolare riferimento a quelle concernenti, rispettivamente, la disposizione che non consente di poter detrarre le somme eccedenti i 10.000 euro annui, nonché l'ingiustificata situazione privilegiata in cui verrebbero a trovarsi i partiti politici rispetto alle associazioni in generale, per quanto concerne l'entità

delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali effettuate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, apprezzando l'ampio dibattito svoltosi, fa tuttavia notare come molte delle considerazioni effettuate riguardano il provvedimento in generale, al di là delle parti che rientrano nella competenza specifica della Commissione. Sotto questo profilo, evidenzia altresì come il testo del provvedimento rechi, all'articolo 8, una delega al Governo volta all'adozione di un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del testo unico sulle imposte sui redditi, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di armonizzare il relativo regime a quello stabilito dall'articolo 4 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

Gero GRASSI (PD) obietta che il termine previsto per l'esercizio della delega, pari a centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, è troppo ampio.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, alla luce della discussione svolta, particolarmente ampia ed articolata, nel corso della quale sono emerse varie considerazioni critiche, ritiene che sia opportuno rivedere la propria proposta iniziale, orientata nel senso di esprimere un nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento, stante la scarsa rilevanza, rispetto al testo complessivo, dei profili rientranti nello specifico ambito di competenza della XII Commissione. Pertanto, propone di esprimere un parere favorevole, con tre condizioni, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che il relatore aveva proposto di esprimere un nulla osta, non ravvisando nel provvedimento profili specificamente connessi alla competenza della Commissione. A seguito del dibattito svolto, ritiene che non sussistano le condizioni per espri-

mere parere favorevole. Dichiara, pertanto, che esprimerà un voto contrario alla proposta di parere formulata dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP) considerato che inizialmente il relatore aveva proposto di esprimere un nulla osta al successivo esame del provvedimento in quanto non contenente profili che rientrino nello specifico ambito di competenza della XII Commissione, e vista altresì la forte contrarietà al provvedimento stesso, espressa da diversi membri della Commissione, per dare più significato e peso politico alle posizioni espresse in Commissione suggerisce che venga espresso un parere contrario, mirato a evidenziare tutte le criticità emerse nel dibattito. Per queste ragioni, dichiara il voto contrario del proprio gruppo a qualsiasi altra proposta del relatore tesa all'espressione di un parere favorevole, pur se condizionato, perché ciò a suo parere risulterebbe poco incidente, in quanto la Commissione di merito potrebbe anche non tenere conto delle condizioni contenute in tale parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere presentata dal relatore. Con riferimento all'ipotesi avanzata da parte di alcuni colleghi, di esprimere un parere contrario, fa notare che, sgombrando il campo da ogni ipocrisia, se il provvedimento in esame fosse stato approvato un anno fa non ci sarebbero stati tutti gli episodi di malcostume che si sono invece verificati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, favorevole con tre condizioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 12.25.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06812 D'Incecco: Mantenimento della rimborsabilità di Nimesulide da parte del Servizio sanitario nazionale.

Vittoria D'INCECCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo in particolare al Governo se il mantenimento della rimborsabilità di Nimesulide non rischi di annullare di fatto l'impatto della decisione dell'Unione europea, volta ad escludere ogni forma di utilizzo di Nimesulide nel trattamento cronico e se, più in generale, mantenere in vigore la rimborsabilità di Nimesulide non comporti il rischio di inappropriata d'uso e di sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale — che continua così a rimborsare un farmaco non più indicato per il trattamento cronico — e, soprattutto, non esponga i pazienti italiani ad un utilizzo cronico di un medicinale non valutato efficace e sicuro dall'Agenzia europea del farmaco.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, pur facendo notare come continuino a verificarsi casi di prescrizione del Nimesulide per il trattamento di problematiche infiammatorie croniche di tipo osteoarticolare, con tutte le conseguenze che ne derivano, sotto il

profilo dei costi per il Servizio sanitario nazionale e, soprattutto, di pregiudizio per la salute dei pazienti.

5-06813 Di Virgilio: Disciplina in materia di età pensionabile del personale dirigente sanitario.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo in particolare quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di armonizzare e chiarire in via definitiva la disciplina in materia di età pensionabile del personale dirigente sanitario al fine di evitare sprequazioni all'interno della dirigenza medica e del ruolo sanitario e di non incorrere in un vasto contenzioso.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto in linea generale della risposta ricevuta, pur facendo notare come permanga la discrepanza di disciplina tra le varie regioni. A questo proposito, evidenzia come la proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche (A.C. 278 e abbinate), di cui la Commissione Affari sociali sta per concludere l'esame, stabilisce la stessa età per tutti coloro che operano nel mondo della sanità, in misura pari a 67 anni aumentabile fino a 70, in modo da eliminare tutte le discrepanze.

5-06814 Di Biagio: Informazione medica sui rischi della gravidanza.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi, in particolare, sul fatto che intorno al fenomeno della morte perinatale sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tabù che ne limita la comprensione, l'approfondimento e la sensibilizzazione, nonché sulla constatazione per cui molte morti perinatali potrebbero essere evitate con un

corretto monitoraggio dei fattori di rischio pregravidici e un accurato monitoraggio della gravidanza. Chiede, pertanto, al Governo quali iniziative si intendano intraprendere al fine di garantire alle donne una corretta, reale e legittima informazione medica sui rischi della gravidanza, come la morte perinatale, al fine di consentire la definizione di un adeguato programma di prevenzione dei suddetti rischi — attualmente non applicato — anche attraverso una tempestiva informazione circa gli esami diagnostici, pur se attualmente non obbligatori, rivelatori di patologie non riscontrate in precedenza.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, facendo notare come l'Italia si collochi agli ultimi posti in Europa in termini di prevenzione e di assistenza, come attestato dalla rivista *The Lancet*. Se le misure di prevenzione fossero state attivate, si sarebbero risparmiati tanti dolori e tragedie alle famiglie e, anche volendo utilizzare un approccio più cinico, tanti costi a carico del Sistema sanitario nazionale.

5-06815 Binetti: Iniziative di prevenzione e controllo sull'uso di psicofarmaci da parte degli adolescenti.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi, in particolare, sul fatto che un adolescente su quattro assume psicofarmaci a casa, su consiglio dei genitori, o fuori casa, in accordo con gli amici, quasi sempre senza prescrizione medica. Fa presente che, di fronte a questi dati allarmanti il dottor Alberto Ugazio, presidente della società italiana di pediatria (SIP), ha commentato che «l'automedicazione, o il fai da te, è quanto di meno auspicabile possa esserci per la salute dei nostri bambini». Rileva altresì come si tratti di un fenomeno purtroppo in continua crescita, in quanto

si è passati dal dato del 2009, per cui il 10 per cento dei minori utilizzavano psicofarmaci con modalità di automedicazione, a quello del 2012, in cui tale dato è salito fino al 25 per cento.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta esauritiva, sottolineando tuttavia che persiste la necessità di prestare attenzione alla complessità, spesso non consapevole, dei genitori di fronte all'assunzione di psicofarmaci da parte dei propri figli adolescenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo.

**Audizione del Ministro della salute,
Renato Balduzzi.**

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta odierna è previsto lo svolgimento dell'audizione del ministro della salute, Renato Balduzzi.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Giuseppe PALUMBO, *presidente*, e i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), Paola BINETTI (UdCpTP), Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Andrea SARUBBI (PD).

Interviene in replica il ministro Renato BALDUZZI.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Doc. CCXXXVIII, n. 2.

ALLEGATO 1

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 Iannaccone e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone e abb., recante « Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che dal testo del provvedimento, in particolare dall'articolo 4, emerge una evidente e ingiustificata disparità tra l'entità della percentuale dell'importo delle erogazioni liberali versate ai partiti detraibile dall'imposta lorda, pari al 38 per cento, rispetto alla percentuale del 19 per cento applicata alle ONLUS e alle iniziative umanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i)-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi;

ritenuto altresì inopportuno che l'articolo 4 non consenta di poter detrarre le somme eccedenti i 10.000 euro annui, disposizione che di fatto non favorisce tali erogazioni;

rilevata infine l'esigenza di abbreviare i termini per l'adozione del decreto legislativo previsto dal comma 2 dell'articolo 8, sempre al fine di limitare almeno temporaneamente la disparità tra il regime delle detra-

zioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore delle ONLUS e degli altri soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i)-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi e il nuovo regime stabilito dall'articolo 4 per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, capoverso *1-bis*, sostituire le parole: « per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui » con le seguenti: « per importi fino a 10.000 euro annui, e al 19 per cento per la quota eccedente i 10.000 euro annui »;

2) all'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso *1-bis*, aggiungere il seguente: *1-ter*. La detraibilità di un importo pari al 38 per cento e al 19 per cento, per la quota eccedente i 10.000 euro annui, si applica anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle iniziative umanitarie gestite da fondazioni, eccetto quelle bancarie, e alle altre iniziative indicate all'articolo 15, comma 1, lettera *i)-bis* del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: « Entro il medesimo termine di cui al comma 1 » con le seguenti: « Entro il termine di sessanta giorni ».

ALLEGATO 2

5-06812 D'Incecco: Mantenimento della rimborsabilità di Nimesulide da parte del Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata, si osserva quanto segue.

A seguito di quanto pubblicato, in data 20 gennaio 2012, dalla Commissione Europea relativamente ai medicinali per uso sistemico contenenti nimesulide, la Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, nella seduta dell'8-9 febbraio 2012, ha attentamente valutato i criteri di classificazione e rimborsabilità del medicinale in questione decidendo limitare l'utilizzo dello stesso in ottemperanza alle decisioni comunitarie.

In considerazione dell'esistenza della nota 66, che definisce l'uso appropriato della nimesulide stessa, la CTS ha ritenuto opportuno riverificarne il testo per allinearlo con quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea. L'AIFA ha, quindi, prontamente avviato le procedure regolatorie di modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti nimesulide al fine di restringere le indicazioni terapeutiche secondo quanto stabilito a livello comunitario.

Contestualmente è stato anche autorizzato l'invio di una comunicazione diretta

agli operatori sanitari per informarli in merito al restringimento delle indicazioni terapeutiche di nimesulide a seguito della decisione della Commissione Europea. Tale comunicazione è stata inviata a tutti i medici di medicina generale, inclusi quelli convenzionati con il SSN, gli specialisti in ginecologia, i reumatologi e gli studi dentistici.

Nella seduta del 6-7 marzo 2012 la CTS ha valutato la modifica da apportate alla nota 66, specificando che i medicinali per uso sistemico contenenti nimesulide possono rimanere in regime di rimborsabilità a carico del SSN esclusivamente per il trattamento del dolore acuto.

È stato anche sottolineato che il principio nimesulide deve essere utilizzato come farmaco seconda scelta e per breve durata.

La modifica della nota 66, che comporta una revisione generale dell'intera nota, sarà assunta nel corso della prima seduta della CTS; infatti, a tutt'oggi è ancora in corso la procedura di ricostruzione della stessa Commissione.

ALLEGATO 3

5-06813 Di Virgilio: Disciplina in materia di età pensionabile del personale dirigente sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare si rappresenta quanto segue.

La legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 22, comma 1, ha introdotto nuove disposizioni in materia di età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, detto articolo prevede che «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

Inoltre, il successivo comma 3 dell'articolo 22 estende l'applicazione delle predette disposizioni anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative:

1. al compimento del 65° anno di età;
2. al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età (su istanza dell'interessato).

Per quanto concerne la riammissione in ruolo, il comma 3 dell'articolo 22 in

esame attribuisce ai dipendenti interessati un diritto soggettivo «mediato» alla riammissione, la cui realizzazione deve essere temperata con le esigenze organizzative, funzionali e finanziarie dell'amministrazione e non deve dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Ciò premesso, attesa la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, in casi particolari, l'azienda potrebbe ritenere prioritario e più urgente, con determinazione adeguatamente motivata, reclutare professionalità differenti rispetto a quella in possesso del richiedente.

Infine, per quanto concerne gli effetti del reintegro, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente. Con la riammissione in ruolo si ricostituisce il rapporto di lavoro ma, non c'è diritto in capo all'interessato all'attribuzione del medesimo incarico ricoperto in precedenza, che nel frattempo, peraltro, può essere assegnato ad altro dirigente, né alla medesima retribuzione.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta però che, con la riammissione in ruolo, condizionata alla valutazione dell'azienda in ordine alle professionalità necessarie, il richiedente non potrebbe, comunque, ricoprire l'incarico di struttura complessa (articoli 15, 15-ter, 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992).

L'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, infatti, che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami; l'incarico di struttura complessa viene invece attribuito con avviso pubblico,

a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2.

Alle valutazioni sopra già rese, va aggiunto che, per quanto l'articolo 22 della legge n. 183 del 2010, che consente la riammissione in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN sia una norma speciale, la stessa non stabilisce che con la riammissione in ruolo ci sia un diritto in capo all'interessato all'attribuzione del medesimo incarico ricoperto in precedenza.

Da ultimo si segnala che, vista la particolare complessità della materia, il notevole impatto della disposizione normativa sull'organizzazione delle aziende del SSN, nonché la delicatezza dei risvolti, nel

corso dell'anno 2011 si sono tenute delle riunioni tecniche tra il Dipartimento della funzione pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ministero, e i rappresentanti Aran e delle regioni, al fine di uniformare sul territorio nazionale i criteri di applicazione della norma richiamata.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la modifica normativa inerente l'articolo 22, comma 1, della legge n. 183 del 2010 si inserisce nell'insieme di provvedimenti connessi alle manovre di bilancio che hanno modificato profondamente la disciplina del lavoro, si rappresenta che ogni ulteriore azione potrà essere avviata solo a seguito di iniziative condivise con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministeri competenti.

ALLEGATO 4

5-06814 Di Biagio: Informazione medica sui rischi della gravidanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per l'interrogazione presentata, che da la possibilità di esporre le iniziative avviate dal Ministero della salute in ordine alla tematica sollevata.

Le « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita » approvate con Accordo in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 rappresentano lo strumento per garantire alle donne una assistenza appropriata durante tutto il percorso nascita, dalla fase preconcezionale al puerperio.

Il punto fondamentale per poter garantire un percorso nascita che risponda ai requisiti di una assistenza appropriata e sicura è rappresentato dalla presa in carico e dalla continuità assistenziale che può realizzarsi solo attraverso la messa in rete dei servizi e dalla loro integrazione: Integrazione istituzionale, gestionale e professionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute, per una efficiente organizzazione che garantisca i percorsi e che realizzi la continuità assistenziale.

L'idea condivisa, che sta alla base delle predette linee guida, è che attraverso la disponibilità, l'osservazione attenta, l'ascolto e la rivalutazione da parte di tutti sull'evolversi delle situazioni, è possibile favorire il benessere e prevenire e/o contenere situazioni di danno.

Inoltre, il 21 settembre 2011 sono state adottate le Linee guida sulla gravidanza fisiologica, e il 31 gennaio 2012 le Linee guida sul taglio cesareo che, unitamente alle raccomandazioni diffuse sia dal Ministero che dalle società scientifiche sono alla base della costruzione di un percorso

utile per la individuazione del rischio, per il trattamento delle condizioni associate a esito avverso della gravidanza, per l'assistenza alla condizione patologica e alla eventuale ri-definizione del rischio; in estrema sintesi, i documenti citati contengono ogni indicazione utile per la sicurezza del percorso nascita.

Inoltre, viene considerata, con specifica rilevanza, la fase preconcezionale; oggi è possibile, infatti, conoscere in anticipo, e quindi prevenire, molti fattori di rischio che potrebbero poi complicare la gravidanza o rappresentare un rischio per la salute del bambino. Proprio nella fase preconcezionale è possibile effettuare approfondimenti e mettere in atto le misure che possono meglio controllare nella madre patologie preesistenti la gravidanza.

A tale finalità è stato avviato il progetto « Pensiamoci prima », dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – CCM, finanziato con fondi del Ministero della salute del 2007.

La valutazione del livello di rischio è il prerequisito per poter pianificare e attuare una appropriata ed efficace sorveglianza clinica; va anche chiarito che l'insorgenza di un fattore di rischio non giustifica di per sé l'introduzione di un livello assistenziale intensivo generalizzato, ma richiede una terapia mirata allo specifico rischio rilevato.

Si ritiene che la riorganizzazione dei livelli di assistenza, la loro integrazione in rete, il possesso dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici, la formazione del personale, il miglioramento continuo della qualità, rappresentano gli *standard* da perseguire.

In conclusione, si ribadisce che l'attuazione dell'Accordo del 16 dicembre 2010 è lo strumento per garantire la visibilità dei percorsi, la creazione della rete, la riduzione dell'inadeguatezza delle prestazioni, l'utilizzo appropriato delle risorse e l'at-

tivazione di modalità di lavoro processuali, ed il Ministero della salute sta offrendo il massimo supporto alle regioni nell'attuazione dello stesso accordo e, nel contempo, sta monitorando le azioni che le regioni pongono in essere.

ALLEGATO 5

5-06815 Binetti: Iniziative di prevenzione e controllo sull'uso di psicofarmaci da parte degli adolescenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'importanza di un appropriato sviluppo dei farmaci pediatrici e le problematiche relative al loro utilizzo sono bene riconosciuti sia in Europa che dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Infatti, per tutelare la salute dei pazienti pediatrici, nel 2007 l'Unione europea ha emanato la «*Paediatric Regulation*», con i seguenti obiettivi:

facilitare lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci per i bambini (0-18 anni);

assicurare l'alta qualità di tali farmaci;

assicurare che i farmaci pediatrici siano eticamente studiati e appropriatamente autorizzati;

garantire la disponibilità di informazioni sull'utilizzo dei farmaci in età pediatrica;

e infine evitare che tali pazienti vengano arruolati inutilmente nei *trials*.

Principali previsioni della «*Paediatric Regulation*»:

il regolamento prevede che per ogni nuovo farmaco venga anticipatamente concordato dal Comitato pediatrico (PDCO) dell'Agenzia europea dei farmaci (EMA) un piano di sviluppo del farmaco (*Paediatric Investigation Plan*, PIP). Il PIP include tutti i dettagli sui tempi e le misure per dimostrare la qualità, efficacia

e sicurezza del prodotto. Tale obbligo è anche presente, in certi casi, per farmaci già autorizzati, per i quali venga richiesta una nuova indicazione, forma farmaceutica o via di somministrazione;

alcune eccezioni sono previste, ad esempio nel caso in cui gli studi clinici nella popolazione pediatrica non siano necessari, o risultino inappropriati. Per esempio, i farmaci generici sono esenti da tali obblighi, e quelli per malattie che non si verificano nei bambini (per esempio il morbo di Alzheimer);

come incentivo, una volta completato il PIP i farmaci autorizzati in tutti gli Stati membri, ed i cui risultati pediatrici siano stati inclusi nelle caratteristiche del prodotto possono ottenere un'estensione della copertura brevettuale di sei mesi. Per i farmaci orfani il periodo di esclusività di commercializzazione viene esteso da 10 anni a 12;

fra le altre facilitazioni, è stato inoltre previsto che lo *Scientific Advice* concernente lo sviluppo di farmaci pediatrici, così come la valutazione dei PIP, sia fornito in maniera gratuita.

In tal senso l'AIFA da tempo presta particolare attenzione al tema dei farmaci da utilizzare nei bambini, e per questo ha istituito uno specifico Gruppo di lavoro, il *Working Group Pediatrico* (WGP), dedicando uno spazio sul proprio sito *web* nel quale verranno riportate le attività del WGP e novità o aggiornamenti inerenti l'uso dei farmaci in pediatria.

Si coglie l'occasione per comunicare che l'Istituto superiore di sanità (ISS), inoltre, ha attivato un sistema di monitoraggio dei farmaci contraffatti, commercializzati attraverso siti *web*, tramite il progetto IMPACT Italia, che vede come attori coinvolti il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISS, il Comando carabinieri per la tutela della salute, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e alcuni soggetti privati.

Si osserva, inoltre, che questo Ministero valuterà l'opportunità di attivare campa-

gne informative per arginare l'uso indiscriminato, scorretto ed autoprescritto di psicofarmaci da parte di adolescenti.

Da ultimo, le misure di contrasto al fenomeno rientrano nel più generale piano di prevenzione del disagio giovanile (di cui questo uso scorretto è una delle possibili manifestazioni) e di promozione della salute, che vengono già perseguite da programmi come « Guadagnare salute » e da progetti mirati finanziati dal Ministero della salute, ad esempio quelli promossi dal Centro per il controllo delle malattie.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo	79
Comunicazioni del Presidente	79
AVVERTENZA	79

Giovedì 10 maggio 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), Giorgio PICCIRILLO, *prefetto*, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, i senatori Felice BELISARIO (IdV), Giuseppe ESPOSITO (PdL), *vicepresidente*, Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (*Per il Terzo Polo-ApI-FLI*) e il deputato Ettore ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori Felice BELISARIO (IdV), Giuseppe ESPOSITO (PdL), *vicepresidente*, e Achille PASSONI (PD) e il deputato Ettore ROSATO (PD).

La seduta termina alle 10.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2011.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

<p>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone e abbinate – Relatore: Zaccaria (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)</p>	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

<p>Sulla pubblicità dei lavori</p>	6
--	---

PROCEDURE INFORMATIVE:

<p>Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento sulle iniziative in materia di <i>spending review</i></p>	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

<p>Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (<i>Esame e rinvio</i>) .</p>	7
---	---

SEDE REFERENTE:

<p>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)</p>	10
<p>ALLEGATO (<i>Subemendamento all'emendamento 9.500 del Governo</i>)</p>	20
<p>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</p>	19
<p>ERRATA CORRIGE</p>	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

<p>Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)</p>	21
<p>Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)</p>	23

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
SEDE CONSULTIVA:	
Misure in materia di trasparenza, controllo dei bilanci e finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. C. 4826 Iannaccone ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	33
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori approvata dalla Commissione</i>)	35
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Nuovo testo unificato C. 4826 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	36
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	37
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	37

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	58
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Barbato)	59
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
SEDE REFERENTE:	
DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	55
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia. C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa (<i>Esame e rinvio</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Testo unificato C. 4826 Iannaccone e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	64
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	71
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06812 D'Incecco: Mantenimento della rimborsabilità di Nimesulide da parte del Servizio sanitario nazionale	68
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
5-06813 Di Virgilio: Disciplina in materia di età pensionabile del personale dirigente sanitario .	69
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73
5-06814 Di Biagio: Informazione medica sui rischi della gravidanza	69
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	75
5-06815 Binetti: Iniziative di prevenzione e controllo sull'uso di psicofarmaci da parte degli adolescenti	69
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	70
AVVERTENZA	70
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo	79
Comunicazioni del Presidente	79
AVVERTENZA	79

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,00



16SMC0006560